

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Parte Speciale

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE

Sommario

1. Standard di controllo in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione	9
2. Standard di controllo in relazione ai processi strumentali	12
2.1 Finanza dispositiva.....	13
2.2 Selezione e assunzione del personale.....	14
2.3 Gestione omaggistica	16
2.4 Spese di rappresentanza	17
2.5 Consulenze e prestazioni professionali	18
2.6 Acquisti di beni e servizi.....	20
2.7 Sponsorizzazioni	21
2.8 Obblighi previdenziali.....	22
3. Standard di controllo in relazione ai reati societari (art. 25 ter, D.lgs 231/2001).....	28
3.1 Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni.....	28
3.2 Tutela penale del capitale sociale.....	31
3.3 Tutela penale del regolare funzionamento degli organi sociali	33
3.4. Tutela penale contro le frodi	35
4. Standard di controllo in relazione ai reati di riciclaggio e ricettazione	44
5. Standard di controllo in relazione ai reati in materia di sicurezza sul lavoro	53
6. Standard di controllo in relazione ai reati ambientali (art.25 undecies)	62
7. Standard di controllo in relazione ai reati sulla immigrazione e la condizione dello straniero (art. 25-duodecies)	66
8. Standard di controllo in relazione ai reati informatici	69
10. Standard di controllo in relazione ai reati di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. n. 231/2001)	80
11. Standard di controllo in relazione ai reati di razzismo e xenofobia (art. 25 – terdecies d.lgs. n. 231/2001)	86
12. Standard di controllo in relazione ai reati tributari (art. 25 – <i>quindiesdecies</i> d.lgs. n. 231/2001).....	91
13. Standard di controllo in relazione ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25- <i>octies</i> , D.Lgs. n. 231/2001).....	101
14. Standard di controllo in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis).....	105
15. Standard di controllo in relazione ai delitti in violazione del diritto d'autore	108
16. Valutazione del rischio reato - Analisi del rischio	110

Premessa alla Parte Speciale

La presente parte speciale fornisce una descrizione delle attività che APOLF considera a rischio di commissione dei reati presupposto ex d.lgs 231/2001, con particolare attenzione in relazione a ciascun processo sensibile alle fattispecie di reato astrattamente configurabili e alle relative modalità di potenziale commissione.

Si rammenta che l'esame delle attività ha condotto ad escludere la possibile commissione di alcune fattispecie di reato quali, ad esempio, reati contro la personalità individuale in materia di pornografia, terrorismo, riduzione e mantenimento in schiavitù, ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari, ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio, ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai reati ambientali, ai reati informatici, ai reati tributari, ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ai reati in materia di immigrazione, nonché alle ulteriori fattispecie richiamate nelle singole sezioni della presente Parte Speciale.

Sulla base di tali considerazioni, i reati potenzialmente configurabili sono suddivisi in: reati contro la pubblica amministrazione, reati informatici, reati ambientali, reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Al fine di prevenire la commissione dei reati relativi alle tipologie sopra indicate, i destinatari dovranno rispettare in via assoluta i principi generali di comportamento.

Tutti i soggetti apicali:

- hanno il dovere di organizzare la gestione aziendale in modo preciso, con una chiara individuazione di responsabilità, poteri e funzioni;
- hanno il dovere di governare l'azienda in modo tale che ogni attività sia gestita nel rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello Organizzativo e Gestionale adottati dall'ente;
- hanno il dovere di rendere effettivo ed efficace un adeguato sistema 231 e fare sì che sia recepito da tutti nei comportamenti aziendali quotidiani attraverso una specifica formazione;
- hanno il dovere di garantire una politica aziendale della legalità con investimenti adeguati da un punto di vista tecnico ed economico;
- devono comportarsi in modo esemplare, evitando, tra l'altro, conflitti di interesse o comportamenti ingiustificati che incidono negativamente sull'organizzazione e sulla reputazione dell'azienda.

Tutti i destinatari hanno l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01 e oggetto di analisi nelle singole parti speciali;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere comportamenti non in linea con i principi espressi nel presente Modello Organizzativo o nel Codice Etico adottato.

Tutti i destinatari hanno inoltre l'espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto ed eticamente responsabile;
- rimanere aggiornati e formati in merito alle normative di legge e procedure aziendali applicabili negli ambiti di propria competenza;
- rispettare tutte le normative di legge e procedure applicabili negli ambiti di propria competenza;
- segnalare al proprio apicale e all'Organismo di Vigilanza comportamenti non in sintonia con i presenti principi.

Resta importante rilevare che APOLF si è dotato di un efficiente sistema organizzativo attraverso deleghe di funzioni e disposizioni organizzative interne. Tale sistema autorizzativo si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di funzioni come, ad esempio, la circostanza che le procure possono essere conferite solo a soggetti dotati di specifico incarico. Inoltre, il controllo di gestione dei flussi finanziari è efficiente ai fini di impedire la commissione dei reati presupposto. Infatti, la gestione delle risorse finanziarie è improntata alla segregazione delle funzioni, dei sistemi informativi applicativi, di archiviazione e di documentazione.

Il presente documento rappresenta la guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex d.lgs. 231/2001. La guida si riferisce a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico.

"AREA DEL FARE"

I responsabili delle funzioni che hanno attività di contatto con la Pubblica Amministrazione devono:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità

del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio reato;

- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi verso la PA.

L'incarico a soggetti esterni di operare in rappresentanza dell'Agenzia nei confronti della PA deve essere assegnato in modo formale e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico - comportamentali adottati dall'Agenzia.

È fatta raccomandazione a dipendenti e collaboratori esterni di segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo. L'Agenzia e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori esterni da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

I responsabili di funzione devono segnalare all'Organismo di Vigilanza i comportamenti a rischio di reato ex d.lgs. n. 231/2001, inerenti ai processi operativi di competenza, di cui siano venuti a conoscenza in via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dai propri collaboratori. In particolare, in caso di tentata concussione (art. 317 c.p.) da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un dipendente (o altri collaboratori) sono da adottare i seguenti comportamenti:

- non dare seguito alla richiesta;
- fornire informativa tempestiva al proprio Responsabile;
- attivare formale informativa, da parte del Responsabile, verso l'Organismo di Vigilanza.

I responsabili delle funzioni che vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, devono segnalarle all'Organismo di Vigilanza.

"AREA DEL NON FARE"

Con riferimento alle tipologie di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, si segnalano, seppur a titolo non esaustivo, i comportamenti a rischio da evitare. Nei rapporti con i rappresentanti della PA è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere "soluzioni privilegiate" (ad esempio: interessamento per l'erogazione di prodotti/servizi al di fuori delle modalità standard, interessamento per facilitare l'assunzione di parenti/affini/amici, ecc.);

- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere di fornire o fornire impropriamente, anche tramite terzi, l'erogazione di prodotti e servizi;
- promettere o concedere omaggi/regalie dirette o indirette non di modico valore;
- fornire o promettere di fornire informazioni e/o documenti riservati;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad esempio: affidamento della commessa, concessione del finanziamento).

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti con i rappresentanti della PA attraverso terzi fiduciari. Inoltre, nei confronti della PA, è fatto divieto di:

- esibire documenti/dati falsi od alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
- omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della PA;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della PA, per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'ente;
- abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio dell'Agenzia.

Principi di controllo

I principi di controllo sono indicati di seguito e sono attuati nell'ambito di ciascuna attività sensibile:

- esistenza e rispetto di norme/procedure/linee guida/prassi operative: esistenza di disposizioni, procedure formalizzate o prassi operative idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- segregazione dei compiti e distribuzione delle responsabilità: identificazione delle attività poste in essere dalle varie funzioni e ripartizione delle stesse tra chi contabilizza, chi esegue, chi autorizza e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un processo sensibile di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività delle attività.

Inoltre, a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati e, tali poteri e responsabilità, siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;

- tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate;
- ogni operazione/azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n.196/2003, art. 31) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici;
- esistenza di un sistema di deleghe definito e coerente con le responsabilità organizzative assegnate: formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza (in capo al Direttore e al Presidente di APOLF) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Agenzia. Tutte le attività sono svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure che attribuiscono poteri di rappresentanza di APOLF verso l'esterno (solo per Direttore e Presidente) e dal sistema interno di deleghe per lo svolgimento dell'attività di competenza;
- previsione dell'obbligo, tramite clausole contrattuali, per tutto il personale interno ed esterno, anche a carico di partner e collaboratori, di rispettare i principi di comportamento e gli standard di controllo;
- comunicazione al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato del Modello, Codice Etico, procedure aziendali, sistema sanzionatorio, poteri autorizzativi e di firma, nonché tutti gli altri strumenti adeguati ad impedire la commissione di atti illeciti;
- documentazione dei controlli: il sistema di controllo prevede un sistema di reporting (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

Procedure, circolari e regolamenti aziendali

Costituiscono parte integrante dell'attività di prevenzione di comportamenti illeciti di APOLF, oltre al Modello, al Codice Etico, al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, anche le Procedure e istruzioni aziendali, le Circolari e i Regolamenti. Tali documenti sono gestiti e controllati secondo quanto previsto da apposita procedura interna, conforme alle regole sui sistemi di gestione internazionali (standard UN EN ISO 9001:2015), le quali appunto prevedono procedure e processi documentati, che garantiscano che le attività dell'organizzazione siano gestite in modo da fornire servizi che soddisfino i requisiti e le aspettative dell'utenza.

In via esemplificativa e non esaustiva, si evidenzia dunque come parte integrante del Sistema 231 di APOLF anche rispetto delle procedure prescritte dalla seguente documentazione:

- report e relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza;
- determinazioni del Direttore;
- deleghe di funzioni;
- DVR e DUVRI;
- Procedure relative al GDPR e registro dei trattamenti;
- Documentazione di sistema di gestione;
- Attestazione OdV;
- Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- Relazioni periodiche;
- Piano performance;
- Documenti del Sistema Gestione Qualità;
- Regolamenti aziendali.

Il sistema di controllo, il cui monitoraggio è rimesso all'Organismo di Vigilanza, coinvolge ogni Ufficio aziendale attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interessi. Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

Alla luce di questi principi e in base alle categorie di attività sensibili individuate sono stati individuati i seguenti Standard di Controllo coerenti con i principi del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, su cui è stata effettuata l'attività di gap analysis e il successivo adeguamento delle procedure operative.

1. Standard di controllo in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 231/2001, sono state individuate dall'ente le attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto. Il processo di individuazione di dette attività ha valutato i profili potenziali di rischio di reato in relazione ai rapporti che l'Agenzia intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

Destinatari della presente Parte Speciale sono in primo luogo gli Amministratori, i Dirigenti preposti alla redazione gestione dei contatti e gli altri soggetti che si trovano in posizione apicale nonché i soggetti sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito denominati "Destinatari". Per quanto concerne gli Amministratori e tutti coloro che svolgono funzioni di direzione dell'ente, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal Codice Civile risponde sia chi è tenuto a svolgerla stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dall'ente, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati previsti.

Gli standard di controllo presi a riferimento per la gap analysis sono elaborati, principalmente, sulla base dei principi e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida della Confindustria, nonché delle "best practices" internazionali in tema di rischio di frode e di corruzione. Gli standard di controllo di primo livello sono i seguenti:

- a) Segregazione delle attività: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b) Norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- c) Poteri di firma e poteri autorizzativi: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
- d) Tracciabilità: il soggetto che firma le comunicazioni alla PA deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.

Più in dettaglio, gli standard di controllo di secondo livello sono i seguenti:

- 1) Divieto di stipula di contratti in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA e con altri soggetti, anche al fine dell'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni, non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato. Devono sussistere i seguenti requisiti:
 - Autorizzazione formale: deve esistere un'autorizzazione formalizzata dell'Amministratore alla stipula dell'atto formale, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità e direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici;
 - Report: devono esistere verbali/report formalmente validati dal superiore gerarchico dettagliati per ogni singola operazione;
 - Affiancamento: è obbligatoria la presenza di un'altra persona di livello organizzativo non inferiore nelle fasi principali (ad esempio: trattative, accordi contrattuali, transazioni, ecc.);
 - Registrazione e tracciabilità: l'operazione deve essere registrata e documentata come da procedure aziendali.
- 2) Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA e con altri soggetti non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento. Devono sussistere i seguenti requisiti:
 - Autorizzazione formale: deve esistere un'autorizzazione formalizzata dell'Amministratore alla disposizione di pagamento.
- 3) Report: devono esistere report periodici sull'utilizzo di risorse finanziarie non standard, con motivazioni e beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati (rif. Procedura Flussi Finanziari). Devono sussistere i seguenti requisiti:
 - Documentazione: devono esistere documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati;
 - Modalità di pagamento: il pagamento non deve essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi e deve essere effettuato sul conto corrente indicato nel contratto e nel rispetto della procedura interna sulle attività di approvvigionamento. Il conto corrente non deve essere cifrato.
- 4) Segregazione dei ruoli nella gestione di finanziamenti pubblici: deve esistere segregazione di ruoli

e responsabilità tra chi chiede, chi gestisce e chi rendiconta un finanziamento, contribuzione o altra agevolazione. Devono sussistere i seguenti requisiti:

- Autorizzazione formale: deve esistere un'autorizzazione formalizzata per chiedere erogazioni pubbliche, con limiti, vincoli e responsabilità;
- Attribuzione formale delle responsabilità: deve esistere un ordine di servizio o comunicazione organizzativa con attribuzione di responsabilità per la gestione del finanziamento e della rendicontazione;
- Report: devono esistere report periodici sullo stato di avanzamento del progetto e sull'utilizzo delle erogazioni pubbliche validati dal livello gerarchico superiore e archiviati;
- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - Presentazione della richiesta di finanziamento e di successiva erogazione dello stesso,
 - Realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento,
 - Certificazione dell'esecuzione di lavori/prestazioni,
 - Predisposizione dei rendiconti dei costi,
 - Controllo super partes;
- Definizione, per ogni progetto, di un piano di informazione, verso tutte le strutture coinvolte, circa le regole di attuazione degli interventi finanziati e della loro successiva gestione;
- Effettuazione della certificazione dell'esecuzione di lavori/prestazioni;
- Esistenza di riconciliazione fra dati tecnici ed amministrativi e di connessa verifica di finanziabilità delle spese esposte;
- Effettuazione di verifica di congruenza degli stati di avanzamento del progetto con il piano finanziario definito dal provvedimento di concessione/finanziamento;
- Esistenza di un organismo di controllo super partes, costituito da adeguato mix professionale tecnico-amministrativo, responsabile, sulla base di valutazioni di rischio, di:
 - monitorare lo stato di avanzamento del progetto, in conformità con le regole di attuazione definite, con interventi di verifica in corso d'opera;
 - salvaguardare - mediante attività di riscontro di merito su base campionaria - la correttezza e l'autenticità delle condizioni/documenti prescritti dal decreto/concessione.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

È compito dell'OdV:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile di riferimento o ai Sub Responsabili di riferimento;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità per l'ente di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) indicare alla dirigenza le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

2. Standard di controllo in relazione ai processi strumentali

I processi strumentali consistono in tutte quelle attività aziendali che consentono di produrre le risorse atte al potenziale compimento dei reati sopra descritti.

Nel corso della mappatura delle attività sensibili per i reati contro la Pubblica Amministrazione sono state inoltre evidenziate le seguenti attività strumentali, il cui svolgimento potrebbe, potenzialmente, rappresentare un mezzo per la commissione di un Reato Presupposto contro la Pubblica Amministrazione: finanza dispositiva; selezione e assunzione del personale; gestione omaggistica; spese di rappresentanza; consulenze e prestazioni professionali; acquisti di beni e servizi;

sponsorizzazioni; obblighi previdenziali; percezione di erogazioni pubbliche; appalti e affidamento diretto.

Gli standard di controllo presi in riferimento per la gap analysis sono elaborati, principalmente, sulla base dei principi e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, nonché delle "best practices" internazionali in tema di rischio di frode e di corruzione, in coerenza con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge Anticorruzione); Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) – ANAC. Convenzione ONU contro la Corruzione (UNCAC, 2003); Convenzione OCSE sulla corruzione internazionale (1997).

2.1 Finanza dispositiva

Il processo si riferisce alle attività riguardanti i flussi monetari e finanziari in uscita aventi l'obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura contratte da APOLF. Il processo di finanza dispositiva costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Questo processo potrebbe infatti costituire supporto alla costituzione di disponibilità finanziarie - sia in Italia che all'estero - destinabili al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - Richiesta dell'ordine di pagamento o di messa a disposizione,
 - Effettuazione del pagamento,
 - Controllo/riconciliazioni a consuntivo;
- Esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta, che per l'ordine di pagamento o di messa a disposizione, articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;
- Esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
- Esistenza e diffusione di specimen di firma in relazione ai livelli autorizzativi definiti per la richiesta;
- Effettuazione di periodica attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con banche;
- Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all'annullamento

dei documenti che hanno già originato un pagamento).

Eventuali modalità non standard devono essere considerate "in deroga" e soggette, pertanto, a criteri di autorizzazione e controllo specificamente definiti riconducibili a:

- Individuazione del soggetto che può richiedere l'operazione;
- Individuazione del soggetto che può autorizzare l'operazione;
- Indicazione, a cura del richiedente, della motivazione;
- Designazione (eventuale) della risorsa abilitata all'effettuazione/autorizzazione dell'operazione attraverso procura ad hoc.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza è obbligatorio comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, l'elenco delle transazioni che possono richiedere flussi monetari e/o finanziari da effettuarsi con modalità non standard (allegando le relative procure e specimen di firma); il Responsabile della Funzione Amministrazione deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, l'elenco dei flussi monetari e/o finanziari non standard realizzati nel periodo.

2.2 Selezione e assunzione del personale

In conformità alla procedura di gestione qualità "Gestione Risorse Umane", la selezione del personale avviene mediante selezione pubblica attivata per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica, in coerenza con: D. Lgs. 165/2001, artt. 35 e 36 (principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nelle selezioni) e le Norme UNI EN ISO 9001:2015 per i sistemi di gestione qualità.

Tale procedura, valida sia per le assunzioni a tempo indeterminato sia a tempo determinato, prevede quanto segue:

- avviso pubblico di selezione per titoli ed esami;
- adeguata pubblicità alla selezione attraverso la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale di APOLF;
- nomina da parte del direttore generale della commissione di selezione.

Rientrano nelle competenze del servizio capitale umano e organizzazione anche la selezione e l'affidamento di incarichi a collaboratori e liberi professionisti per le attività formative e orientative, di coordinamento, tutoraggio e servizi specialistici del mercato del lavoro.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- avviso pubblico per la costituzione dell'elenco di candidati ammessi a collaborare con APOLF;

- nomina, da parte del direttore generale, della commissione incaricata di valutare l'ammissibilità delle domande di partecipazione per la costituzione dell'elenco suddiviso per le funzioni previste dallo stesso avviso;
- analisi comparativa tra i candidati inseriti nell'elenco e colloquio a cura del direttore con l'eventuale supporto del coordinatore del servizio di riferimento
- attribuzione degli incarichi da parte del direttore generale che dovrà avvalersi dell'elenco secondo le modalità previste dall'avviso.

Il processo deve prevedere, inoltre, modalità formali di escalation autorizzativa nei casi di deroga ai principi sopra elencati.

Il contratto utilizzato per il personale assunto è il CCNL della formazione professionale. Inoltre, vengono utilizzati anche rapporti di collaborazione professionale.

Alla data odierna, la procedura delle risorse umane è il numero PrQ11 rev.01 del 10.04.2026. Punti di dettaglio della pianificazione del personale sono: la selezione personale, la gestione delle presenze, la gestione della malattia, la formazione personale, la valutazione e la qualifica degli operatori.

La selezione e l'assunzione del personale appartenente a categorie protette avviene nel rispetto della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e viene svolta dall'ufficio risorse umane garantendo il costante rispetto delle seguenti fasi: (i) monitoraggio delle disposizioni legislative e degli adempimenti richiesti; (ii) stipula di convenzioni e richieste di esoneri; (iii) monitoraggio degli adempimenti; (iv) archiviazione della documentazione rilevante.

L'ufficio amministrativo verifica, nel caso di assunzione /affidamento di incarico a un cittadino di paesi terzi extracomunitari, la regolarità del permesso/carta di soggiorno e monitora nel tempo la scadenza (Testo Unico Immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998, artt. 5, 22, 24).

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore deve comunicare l'elenco delle assunzioni effettuate in deroga ai principi sopra elencati (incluse quelle gestite mediante escalation).

APOLF assicura che la stipula e la gestione delle convenzioni con imprese, enti e soggetti ospitanti per stage e tirocini avvengano mediante modulistica standardizzata, verifica preliminare dei requisiti del soggetto ospitante, controllo della documentazione assicurativa e di sicurezza, tracciabilità dell'abbinamento utente-struttura ospitante e conservazione dei progetti formativi, dei registri presenze e delle valutazioni finali.

2.3 Gestione omaggistica

Il processo di gestione omaggistica è composto da tutte le attività necessarie alla distribuzione gratuita di beni e servizi, che rientrano o meno nell'attività propria dell'ente a clienti, fornitori, lavoratori dipendenti e soggetti estranei all'impresa, con l'obiettivo di sviluppare l'attività aziendale, stimolando direttamente la domanda dei beni o servizi o promuovendola indirettamente. Il processo di gestione omaggistica costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. La gestione anomala dell'omaggistica potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali.

Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto (art. 318 c.p.).

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo fra richiedente e acquirente dell'omaggio e della definizione di specifiche soglie di valore per gli omaggi destinati a pubblici dipendenti e amministratori. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Identificazione dei soggetti aziendali titolati a rilasciare omaggi (richiedente) e a provvedere alla fornitura (acquirente);
- Esistenza, per ciascuna tipologia di bene/servizio, di specifici range economici (e relativo importo massimo spendibile);
- Esistenza di un "catalogo" delle tipologie di beni/servizi che possono essere concessi come omaggio (agende, calendari, oggetti sociali, abbonamenti, ecc.);
- Registrazione degli omaggi consegnati a pubblici dipendenti e amministratori;
- Esistenza, presso i soggetti coinvolti, di evidenza documentale delle singole fasi del processo (richiesta, acquisto e consegna).

Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe (particolarmente per il supero del valore economico massimo).

Per quanto riguarda la ricezione delle regalie e degli omaggi, APOLF ha definito le linee di condotta per la corretta gestione al fine di ridurre al minimo le situazioni di rischio e prevenire fenomeni corruttivi o comportamenti che potrebbero essere anche erroneamente intesi come tali. L'Ente

prevede:

- che il personale non debba chiedere, né sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità;
- che il personale non possa accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso e di modico valore, laddove il modico valore si attesta su una cifra massima di 150 euro;
- che il personale non possa accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse economico significativo, indecisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore e il Responsabile della Funzione Amministrazione (per quanto di competenza) devono comunicare l'elenco degli omaggi a pubblici dipendenti e amministratori (con specifica evidenza dei casi oggetto di deroga e/o di escalation autorizzativa).

2.4 Spese di rappresentanza

Il processo riguarda il sostenimento di spese per la cessione gratuita di beni e servizi a favore di terzi non dipendenti, con lo scopo di offrire un'immagine positiva dell'attività dell'Agenzia.

Le spese di rappresentanza costituiscono una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. La gestione anomala delle spese di rappresentanza potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali. Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto. Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti l'individuazione dei soggetti abilitati (a sostenere e ad autorizzare le spese) e sulla tracciabilità degli atti.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Definizione delle categorie di spesa effettuabili;
- Identificazione dei soggetti aziendali abilitati a sostenere le spese;
- Esistenza di livelli di autorizzazione per il rimborso delle spese effettuate;
- Registrazione delle spese sostenute a favore dei pubblici dipendenti e amministratori e conservazione dell'evidenza documentale relativa.

Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe ai

principi sopra esposti. Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore ed il Responsabile della Funzione Amministrazione (per quanto di competenza) devono comunicare l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute a favore di pubblici dipendenti e amministratori (con specifica evidenza dei casi oggetto di deroga e/o di escalation autorizzativa).

2.5 Consulenze e prestazioni professionali

Il processo di assegnazione di incarichi di consulenza/prestazione professionale costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Quest'ultimo potrebbe essere commesso attraverso l'assegnazione non trasparente degli incarichi (ad esempio: con la creazione di fondi a seguito di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di incarichi a persone o società gradite ai soggetti pubblici, per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali).

L'indebito beneficio, realizzato attraverso il processo d'acquisto, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare.

~~La selezione dei consulenti avviene sempre tramite incarico affidato tramite atto scritto. Inoltre, si prevede:~~

- ~~• l'accreditamento dei candidati sul portale dell'Agenzia "Lavora con noi", previa verifica della completezza della domanda e del rispetto dei requisiti minimi;~~
- ~~• il colloquio con i candidati idonei a ricoprire un determinato ruolo a cura dei Responsabili dei servizi interessati o dei coordinatori delle attività. Di norma la selezione avviene attraverso la comparazione di tre profili tra quelli accreditati;~~
- ~~• l'invio della Richiesta di incarico, una volta individuato il fornitore da incaricare.~~

Al fine di mitigare i rischi sopra descritti, la selezione dei consulenti e l'assegnazione degli incarichi avvengono tassativamente in forma scritta e seguono un iter rigoroso basato su criteri oggettivi e tracciabili, articolato secondo le seguenti fasi sequenziali:

- Come prerequisito fondamentale e vincolante di trasparenza, conformità e tracciabilità, il professionista deve essere preventivamente e regolarmente iscritto e accreditato sulle piattaforme di e-procurement Sintel o Mepa
- Il processo si avvia formalmente con la redazione della richiesta che definisce nel dettaglio l'oggetto della prestazione, le competenze richieste.

- I professionisti accreditati e invitati tramite la piattaforma formulano e presentano la propria offerta (tecnica ed economica) direttamente ed esclusivamente all'interno del sistema telematico. Il passaggio sulla piattaforma garantisce la segretezza delle offerte fino alla loro apertura, l'inalterabilità dei documenti e la certezza dei tempi di ricezione.
- Successivamente alla ricezione delle proposte, vi è la facoltà di convocare i candidati per un colloquio conoscitivo e di approfondimento tecnico. Tale fase, ove attivata, è finalizzata a verificare la coerenza delle competenze del professionista rispetto alle specifiche esigenze dell'ente.
- L'individuazione del fornitore da incaricare avviene attraverso la comparazione oggettiva e documentata sia dei profili professionali (curricula e competenze) sia delle offerte economiche e tecniche ricevute. Di norma, la selezione assicura il confronto tra proposte idonee, garantendo che la scelta finale sia congrua con i valori di mercato e risponda a criteri di efficacia ed economicità per l'Agenzia.

Il sistema di controllo si basa sui due elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate e del servizio ricevuto. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - Richiesta della consulenza/prestazione,
 - Autorizzazione,
 - Definizione contrattuale,
 - Certificazione dell'esecuzione dei servizi (rilascio benestare),
 - Effettuazione del pagamento;
- Esistenza di requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti e di meccanismi di valutazione complessiva del servizio reso (Vendor Rating);
- Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);
- Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- Per le consulenze/prestazioni professionali svolte da soggetti terzi incaricati di rappresentare APOLF nei confronti della PA deve essere prevista una specifica clausola che li vincoli all'osservanza dei principi etico - comportamentali adottati dall'Agenzia;
- Esistenza di livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza/ prestazione

e per la certificazione / validazione del servizio reso;

- Esistenza di livelli di approvazione per le richieste;
- Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

Devono, inoltre, essere definite modalità operative e connessi meccanismi di escalation autorizzativa per eventuali deroghe ai principi sopra riportati, laddove ritenuto necessario, ad esempio per esigenze di riservatezza e tempestività.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore ed il Responsabile della Funzione Amministrazione (per quanto di competenza) devono comunicare, con periodicità definita, il Piano Consulenze di periodo e relativi aggiornamenti, l'elenco degli incarichi gestiti in deroga ai principi standard e il consuntivo delle attività di consulenza/prestazioni professionali suddivise per fornitore.

Tutta la documentazione riguardante il processo è archiviata (in formato elettronico e/o cartaceo) presso l'Ufficio coinvolto.

2.6 Acquisti di beni e servizi

Il processo di acquisizione di beni e servizi costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Il reato di corruzione potrebbe essere commesso attraverso la gestione non trasparente del processo di acquisizione (ad esempio: con la creazione di fondi a seguito di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di contratti a persone o società gradite ai soggetti pubblici per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali). L'indebito beneficio, realizzato attraverso il processo d'acquisizione, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare. Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti e della valutazione complessiva delle forniture. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:

- Richiesta della fornitura,
- Effettuazione dell'acquisto,
- Certificazione dell'esecuzione dei servizi/consegna dei beni (rilascio benestare),
- Effettuazione del pagamento;
- Esistenza di criteri tecnico-economici per:
 - la selezione di potenziali fornitori (~~Qualificazione e inserimento in un Albo Fornitori~~) (Elenco fornitori interno)
 - la validazione della fornitura e dei beni/servizi forniti (Qualità Entrante),
 - la valutazione complessiva dei fornitori (Vendor Rating);
- Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);
- Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- Esistenza di livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di acquisto e per la certificazione della fornitura/erogazione;
- Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

Devono, inoltre, essere definite modalità di escalation autorizzativa per le attività d'acquisizione gestite in deroga ai requisiti sopra esposti (ad esempio: per scelta di fornitori non presenti in Albo, mancata comparazione fra offerte alternative, ecc.). Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore ed il Responsabile della Funzione Amministrazione (per quanto di competenza) devono comunicare con periodicità definita, l'elenco degli acquisti effettuati in deroga ai requisiti sopra esposti.

2.7 Sponsorizzazioni

Le sponsorizzazioni costituiscono una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. La gestione anomala delle sponsorizzazioni potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali. Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico

servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto. Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della definizione di criteri per l'individuazione dei progetti di sponsorizzazione e della adeguata strutturazione contrattuale. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - Approvazione del Piano Annuale dei Progetti di Sponsorizzazione,
 - Stipula dei contratti,
 - Pagamento degli impegni assunti;
- Definizione e formale diffusione di una policy per la realizzazione dei progetti di sponsorizzazione (criteri di individuazione degli ambiti -sociale, culturale, sportivo, ecc. delle caratteristiche dell'iniziativa e dei requisiti dei partner);
- Definizione di un Piano Annuale dei progetti di Sponsorizzazione e relativa previsione di impegno economico (budget);
- Approvazione del suddetto Piano Annuale, e relative variazioni, a cura dell'Amministratore;
- Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;
- Formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto dell'Agenzia, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico - comportamentali adottati dall'Agenzia;
- Tracciabilità delle singole fasi del processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe ai principi sopra esposti. Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore ed il Responsabile della Funzione Amministrazione (per quanto di competenza) devono comunicare con periodicità definita, il Piano Annuale dei Progetti di Sponsorizzazione e relativi aggiornamenti di periodo e il Report periodico circa i progetti di sponsorizzazione realizzati (con specifica evidenza dei casi oggetto di deroga e/o di escalation autorizzativa).

2.8 Obblighi previdenziali

Il processo si riferisce alle attività svolte per osservare gli adempimenti prescritti dalle leggi, in

relazione ai trattamenti previdenziali del personale dipendente, dei collaboratori coordinati e continuativi e la relativa disciplina sanzionatoria. In relazione a questo processo i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere: corruzione e truffa a danno dello Stato (artt. 318 c.p. e art. 640, secondo comma, c.p.). Il reato di corruzione potrebbe essere commesso in sede di ispezioni e/o controlli da parte della PA, per influenzarne i risultati nell'interesse dell'Agenzia. Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi ove derivi un ingiusto profitto all'Agenzia ed un danno patrimoniale alla PA, tramite predisposizione e inoltro di documenti non veritieri o negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di ispezioni (ad esempio: invio di moduli DM10 artatamente non corretti). Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della tracciabilità degli atti. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Verifica di conformità fra dati forniti dai sistemi di amministrazione del personale e dati dichiarati;
- Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo.

2.9. Percezione di erogazioni pubbliche

Nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, assume particolare rilievo l'articolo 316-ter c.p., relativo alla indebita percezione di erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti o altre utilità provenienti dallo Stato o da enti pubblici. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di APOLF contempla tale fattispecie, prevedendo specifici presidi volti a prevenire condotte illecite connesse alla gestione delle risorse pubbliche.

In tale contesto, il Revisore dei conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e in coerenza con D. Lgs. n. 267/2000, artt. 234–239 (funzioni dei revisori) e i principi di revisione ISA Italia, svolge funzioni di vigilanza e verifica sulla veridicità degli atti amministrativo-contabili, rispondendo del proprio operato secondo le norme vigenti.

Il Revisore dei conti ha chiarito che la documentazione giustificativa degli incassi viene sottoposta a verifica, in coerenza con il programma annuale delle attività di revisione. Tale attività si svolge mediante controlli a campione e riscontri incrociati tra documentazione contabile, estratti conto ed evidenze amministrative, al fine di garantire la correttezza e la trasparenza dei flussi finanziari. Per quanto concerne la gestione delle posizioni debitorie, risulta che l'Agenzia adotta una pianificazione dei pagamenti conforme alle scadenze contrattuali e fiscali, avvalendosi di strumenti di programmazione finanziaria e di monitoraggio costante delle obbligazioni in essere.

Al fine di limitare eventuali violazioni in materia di percezione di erogazioni pubbliche, APOLF adotta le seguenti misure di prevenzione e controllo: gestione della documentazione; tenuta sotto controllo delle registrazioni; selezione e valutazione dei fornitori; gestione ordini di acquisto e degli appalti; gestione della contabilità e degli adempimenti normativi; gestione delle offerte e degli ordini; controllo dei servizi; audit interni, regionali e di enti certificati; riesame della Direzione; esplicita indicazione nel Codice Etico di specifiche regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione; procedure del Sistema Qualità.

Inoltre, APOLF adotta procedure di conservazione e archiviazione della documentazione amministrativa e contabile relativa ai finanziamenti pubblici e ai contributi ricevuti, assicurando così la tracciabilità e la reperibilità degli atti.

Il sistema di segnalazione interna per potenziali irregolarità, già richiamato, costituisce un ulteriore presidio volto a garantire la correttezza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e a prevenire condotte che possano integrare la fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p.

Inoltre vi è il monitoraggio continuo da parte dell'OdV (incontri verbalizzati), da parte degli organismi di controllo preposti, della Direzione e dell'Amministrazione nonché monitoraggio da parte dell'OdV in ordine a:

- contributi / sovvenzioni richiesti dall'Azienda;
- provvedimenti/attestazioni di regolarità dell'erogazione del contributo / sovvenzione e/o della documentazione rilasciati dall'ente che ha concesso il contributo / sovvenzione;
- verbali di ispezione ed ogni atto di accertamento da parte di organi della P.A. (ad es. Regione Lombardia, ATS, Comuni, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) presso ogni luogo o sede in cui vengono svolti attività che fruiscono di contributi / sovvenzioni, comprese quelle in regime di accreditamento;
- gare d'appalto, procedure di affidamento ed istruttorie pubbliche in genere con specificazione della tipologia di procedura (ad es., procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata ad inviti, ecc.);
- atti di contestazione di presunta violazione di norme amministrative e/o penali per attività che fruiscono di contributi / sovvenzioni, comprese quelle in regime di accreditamento.

Tali strumenti, unitamente all'attività di vigilanza del Revisore dei conti e alle procedure amministrative adottate, concorrono a rafforzare l'efficacia del Modello 231 di APOLF, assicurando un controllo strutturato, continuo e documentato sulla gestione dei fondi pubblici e sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di legalità, trasparenza e buona amministrazione.

2.10 Appalti e affidamento diretto

APOLF adotta nell'ambito del proprio Modello organizzativo specifici protocolli per la gestione dei processi di appalti e affidamenti diretti, al fine di prevenire reati presupposto quali corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e reati societari, garantendo trasparenza, tracciabilità e conformità normativa in ogni fase della procedura.

APOLF aderisce al Vademecum informativo di ANAC per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro.

Il ricorso all'affidamento diretto, previsto per importi inferiori a 140.000 euro per servizi e forniture o 150.000 euro per lavori ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, è preceduto da una delibera a contrarre o atto equivalente che ne giustifichi il ricorso, motivando adeguatamente la scelta del contraente anche in relazione alle competenze tecnico-professionali desunte dal mercato.

~~Previo avviso pubblico, il Responsabile del procedimento, designato dal Direttore Generale, verifica preliminarmente la sussistenza dei presupposti di urgenza o unicità del fornitore, con allegata evidenza di almeno tre preventivi comparativi ove possibile, salvo casi di evidente esclusività tecnica o di mercato.~~ Non è chiaro e sotto viene dettagliato bene

L'invito è rivolto prioritariamente a operatori economici qualificati, ~~iscritti ad albi professionali o elenchi di affidamento qualificati,~~ con controllo della regolarità contributiva, fiscale e assenza di condanne ex D.Lgs. n. 231/2001 tramite accesso al DURC e agli archivi ANAC o equivalenti, nonché verifica dell'adozione di propri modelli 231 ove applicabili; la scelta del contraente avviene sulla base di criteri oggettivi di economicità, qualità e tempi di esecuzione, registrati in un verbale sottoscritto dal Responsabile e controfirmato dal Direttore ~~per importi superiori a 50.000 euro.~~

Ogni acquisto è corredato da CIG rilasciato da ANAC. Precisamente, per importi minori di 5.000,00€ vi è la richiesta diretta all'appaltatore; mentre per gli importi superiori la richiesta avviene attraverso le piattaforme Sintel, Acquisti in rete.

Il CIG è un codice univoco che identifica ogni procedura di affidamento di contratti pubblici (lavori, servizi, forniture). Serve per tracciare l'intero ciclo di vita dell'appalto; garantire trasparenza e prevenzione della corruzione; collegare la procedura ai flussi finanziari monitorati da ANAC. Il CIG è stato introdotto da ANAC nell'ambito del sistema di tracciabilità dei flussi finanziari previsto dall'art. 3, comma quinto, l. n. 136/2010; mentre oggi è disciplinato D.Lgs. n. 36/2023. Dal 1° gennaio 2024, il CIG si richiede tramite Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) di ANAC.

SINTEL è la piattaforma telematica di e-procurement utilizzata da Regione Lombardia e dagli enti lombardi per: pubblicare bandi e avvisi; gestire procedure di gara interamente digitali; ricevere

offerte; effettuare affidamenti diretti e negoziati. SINTEL è stata istituita da Regione Lombardia nell'ambito del sistema di e-procurement disciplinato da Legge Regionale Lombardia n. 33/2007 (norme in materia di programmazione e bilancio e strumenti di acquisto telematico) e successivi atti attuativi regionali.

Costituisce attività sensibile la gestione delle procedure di accreditamento, mantenimento, rinnovo, aggiornamento e controllo relative ai servizi di formazione e ai servizi al lavoro, inclusa la trasmissione di dichiarazioni, dati, allegati e attestazioni alle piattaforme regionali o ad altri enti competenti.

Tutti i finanziamenti della P.A prevedono dei manuali di rendicontazione relativi al singolo bando da seguire e utilizzare per la liquidazione dei contributi.

Il contratto è stipulato per iscritto, con indicazione analitica di oggetto, importo, termini, penali per ritardi o inadempimenti, termini di esecuzione, le modalità di pagamento, gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136, modificato dalla l. n. 217/2010) e clausole di risoluzione automatica in caso di violazioni penali o amministrative ex d.lgs. n. 231/2001, conservato in archivio digitale tracciabile per almeno 10 anni e reso disponibile all'Organismo di Vigilanza su richiesta immediata; i pagamenti sono disposti solo dopo verifica di conformità delle prestazioni rese mediante atto di collaudo sottoscritto da due preposti distinti, con segnalazione tempestiva di anomalie al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'OdV. Eventuali variazioni in corso d'opera sono autorizzate solo per iscritto dal Consiglio di Amministrazione, con aggiornamento del quadro economico e nuova verifica dei controlli preventivi; la formazione del personale coinvolto è programmata periodicamente dall'Ente, con il coinvolgimento delle funzioni competenti e sotto il monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza, con test di verifica e sanzioni disciplinari per omissioni o violazioni, dal richiamo verbale alla sospensione fino all'esonero, proporzionate alla gravità.

In ossequio al principio di legalità, ogni affidatario ha l'obbligo di sottoscrivere e conformarsi ai principi del Codice Etico di APOLF e alle previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

L'efficacia del protocollo è monitorata dall'Organismo di Vigilanza mediante audit documentali e interviste, con report al Consiglio di Amministrazione e proposta di aggiornamenti in caso di evoluzioni normative o rischi emersi, assicurando l'idoneità del Modello alla prevenzione dei reati nel contesto operativo di APOLF.

FLUSSI INFORMATIVI, ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

Per ciascun processo sensibile, il Responsabile Interno deve:

- tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto;
- segnalare all'OdV e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzia comunque una situazione di anomalia.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascun processo che implichi un contatto con la P.A., evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'Autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato.

È compito dell'OdV:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile di riferimento o ai Sub Responsabili di riferimento;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità per l'Agenzia di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

3. Standard di controllo in relazione ai reati societari (art. 25 ter, D.lgs 231/2001)

Ai sensi dell'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001, l'ente può andare incontro a responsabilità amministrativa dipendente da reato qualora vengano commessi determinati reati societari.

Ciò solo nel caso in cui l'illecito sia compiuto, nell'interesse dell'ente, da amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. In relazione a questi ultimi, inoltre, la responsabilità dell'ente consegue solo qualora venga dimostrato che il fatto non si sarebbe realizzato se i soggetti responsabili avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica.

3.1 Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

- *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)*

I reati si distinguono in:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.).

Le ipotesi di reato di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. si configurano nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Agenzia, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Le due modalità di reato si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori; l'art. 2622 c.c. presuppone infatti che sia stato cagionato un danno effettivo, mentre l'art. 2621 c.c. sanziona i comportamenti dallo stesso indicati a prescindere dal verificarsi di danni.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'agenzia. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Si precisa, inoltre, che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'agenzia;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'agenzia per conto di terzi;
- il reato di cui all'art. 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio;
- la Legge n. 262/2005 ha sostituito l'art. 2622 c.c., che ora prevede, quale circostanza aggravante, l'aver cagionato un documento ad un numero rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture contabili, fattispecie sanzionata con la pena da due a sei anni.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Bilanci

La categoria include il bilancio d'esercizio, di cui all'art. 2423 e seguenti c.c., il bilancio consolidato, e più in generale i prospetti contabili (o bilanci intermedi) redatti in occasione di situazioni particolari, diverse dalla normale chiusura dell'esercizio sociale. Si tratta, ad esempio, dei bilanci straordinari predisposti in occasione di operazioni straordinarie (trasformazioni, liquidazioni, conferimenti) o delle situazioni patrimoniali allegate ai progetti di fusione o di scissione.

Le relazioni

Si tratta delle relazioni informative previste dalla legge; ad esempio, per le società che non hanno azioni quotate in borsa, della relazione degli amministratori (di cui all'art. 2428 c.c.), della relazione dei sindaci (di cui all'art. 2429 e seguenti c.c.) che accompagnano il bilancio, o delle relazioni illustrative in materia di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441 c.c.) o di riduzioni di capitale per perdite (art. 2446 c.c.), delle relazioni degli amministratori che accompagnano il progetto di fusione o di scissione (art. 2501 quater c.c. e 2504 novies c.c.).

Le altre comunicazioni sociali

Affinché le comunicazioni, diverse da quelle elencate, assumano rilievo ai fini della fattispecie in esame è necessario che siano caratterizzate dai seguenti requisiti:

- **ufficialità:** deve trattarsi di comunicazioni emanate da soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche ricoperte nell'ambito dell'agenzia;
- **inerenza:** attinenza rispetto all'oggetto sociale ed alle attività compiute dall'agenzia;
- **direzionalità pubblica:** la comunicazione è destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori).

Quanto alla forma delle comunicazioni, la giurisprudenza tende a ricomprendere sia quelle compiute in forma scritta sia quelle orali, sebbene risulti frequente anche l'orientamento opposto, secondo il quale le dichiarazioni verbali mendaci non integrerebbero la fattispecie in questa sede considerata, bensì sarebbero suscettibili di integrare gli estremi della truffa.

• *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dai parametri normativi vigenti. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori e degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi dei rispettivi reati sono i responsabili della società di revisione.

È tuttavia ipotizzabile il coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.), di altri soggetti che, essendo in contatto con la società di revisione, ne abbiano determinato o istigato la condotta illecita, come ad esempio gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società sottoposta a revisione.

3.2 Tutela penale del capitale sociale

• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

L'ipotesi di reato prevede la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È tuttavia ipotizzabile il coinvolgimento a titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.) dei soci, beneficiari della restituzione o della liberazione, che abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

• Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

L'ipotesi di reato consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del Bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È tuttavia ipotizzabile il coinvolgimento a titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.) dei soci beneficiari della ripartizione che abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

L'ipotesi di reato si perfeziona con un acquisto o una sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del Bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Si tratta di un reato "proprio" che può essere commesso solo dagli Amministratori ma va anche considerata la possibilità che l'"Amministratore" dia ad un terzo l'incarico di acquistare e/o di sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società (concorso di persone nel reato). L'ipotesi appena descritta rileva anche ai fini della configurabilità del "tentativo". La condotta punibile, anche qui, deve essere di carattere doloso quanto meno nel limite minimo "dell'accettazione" della realizzazione dell'evento dannoso (c.d. dolo eventuale). È inoltre configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

Ai fini della configurabilità del reato, è necessario che alla condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o di scissione, sia conseguentemente connesso "il danno ai creditori". Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Si tratta di un reato "proprio" che può essere commesso solo dagli Amministratori. Valgono le considerazioni precedentemente fatte in materia di concorso nel reato. Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)*

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (legge 5 marzo 2024, n. 21), ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo 5

dicembre 2005, n. 252, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale ipotesi di reato si configura allorquando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante l'attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, dei crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si precisa che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

3.3 Tutela penale del regolare funzionamento degli organi sociali

- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

L'ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici. Nel caso previsto dal primo comma la condotta, seppur sostanzialmente identica al secondo, non integra la fattispecie di reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria. Il secondo comma, che ricade nel campo di applicazione del Decreto, prevede la reclusione fino ad 1 anno, raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

• *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

Il reato consiste nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il bene tutelato sembra potersi identificare nell'interesse di ciascun socio a non essere vincolato da delibere adottate, senza il suo consenso, in violazione della legge o dell'atto costitutivo. Infatti, per la commissione del reato si richiede un concreto risultato lesivo - l'illecita determinazione della maggioranza - strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico. Per quanta riguarda l'esercizio sotto altro nome si presuppone che il titolare delle azioni non possa esercitare il diritto di voto per l'esistenza di una disposizione legale o statutaria che, in certe situazioni, lo vieti espressamente. In tal caso, il reato sussiste se i soggetti qualificati aggirano il divieto facendo prestare, sotto altro nome, il loro voto. Ancora, si può ipotizzare di ricondurre alla formulazione del reato in esame gli ulteriori seguenti casi:

- attribuzione a taluni di un voto plurimo (in violazione dell'art. 2351, 3° comma, c.c.);
- computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale;
- ammissione al voto di titolari di azioni per i quali tale diritto sia sospeso od escluso.

Il legislatore ha ritenuto meritevole sanzione il comportamento lesivo di chiunque, non solo, quindi, dei soggetti che rivestono la qualifica di Amministratori.

• *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*

La fattispecie prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)*

In tal caso, Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

3.4. Tutela penale contro le frodi

- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

Tale fattispecie di reato prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Per notizia deve intendersi un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. La notizia è da considerare falsa “quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare”. Per altri artifici si deve intendere “qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi”. Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi. Soggetto attivo del reato può essere “chiunque”, anche estraneo alla società.

DESTINATARI

Destinatari della presente Parte Speciale (i “Destinatari”) sono gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori, i Dirigenti (i “Soggetti apicali”) ed i Dipendenti e Collaboratori Interni soggetti a

vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio. L'art. 2639 c.c. ("Estensione delle qualifiche soggettive") equipara ai soggetti apicali coloro che sono tenuti a svolgere le medesime funzioni, diversamente qualificate, o esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici (ad es. gli amministratori di fatto).

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. gestione della contabilità generale, sia in sede di imputazione delle scritture contabili, sia in sede di verifica dei dati contabilizzati;
2. predisposizione del bilancio di esercizio, nonché delle situazioni patrimoniali redatte in occasione di eventi specifici, con particolare riferimento alla gestione delle poste di natura valutativa o stimata;
3. predisposizione di relazioni accompagnatorie, anche in sede di operazioni di finanza straordinaria;
4. predisposizione di comunicazioni diverse dalla informativa contabile periodica rivolte ai soci, ai creditori o al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia, e la predisposizione e divulgazione di dati o notizie comunque relativi all'Agenzia;
5. gestione del capitale sociale, anche in sede di effettuazione di operazioni di finanza straordinaria o di liquidazione, degli utili e delle riserve;
6. gestione dei rapporti con i Soci, con la società di revisione o il Collegio Sindacale in sede di verifica della situazione (amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile) dell'Agenzia;
7. compimento di operazioni rilevanti con soggetti terzi o con parti correlate;
8. gestione della sicurezza dei dati informatici.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio (Amministratori, Direttori Generali, Sindaci, Soci, Dipendenti, etc.) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati previsti nel Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste dal D. Lgs. 231/2001.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a tutte le attività che comportano rapporti di qualsiasi natura con componenti o rappresentanti della P.A. in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

1. il Codice Etico;
2. la normativa societaria e regolamentare rilevante (in particolare il Titolo V, Libro V del Codice Civile);
3. le istruzioni operative e le procedure amministrativo-contabili per la redazione dei bilanci, in conformità agli artt. 2423–2435-bis c.c. (bilancio d'esercizio);
4. il piano dei conti di Contabilità Generale;
5. ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali – di:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati Societari sopra considerate;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, è espressamente previsto l'obbligo a carico dei Destinatari di attenersi al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, di situazioni contabili redatte in occasione di eventi specifici e delle altre comunicazioni sociali (in conformità agli artt. 2621–2622 c.c. - false comunicazioni sociali), al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia;

2. osservare tutte le norme previste dalla legge e le procedure aziendali volte alla tutela della integrità del capitale sociale (artt. 2626–2633 c.c.), al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento dell'Agenzia e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge (art. 2625 c.c. - impedito controllo), nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi sia con parti correlate, la trasparenza e il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale, nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti, incluse quelle verso autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

con riferimento al precedente punto 1 (Divieti relativi alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali - artt. 2621, 2622, 2623, 2625 c.c.),

- i. predisporre, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non rispondente alla realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia;
- ii. omettere di comunicare dati ed informazioni imposti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia;
- iii. disattendere i principi, le norme e le procedure aziendali in materia di redazione di bilanci, relazioni ed informativa;

con riferimento al precedente punto 2 (Divieti relativi all'integrità del capitale sociale - artt. 2626–2633 c.c.),

- i. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ii. ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- iii. acquistare o sottoscrivere azioni dell'Agenzia o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge;
- iv. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

- v. procedere in ogni modo alla formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore a quello nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- vi. distrarre o ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

con riferimento al precedente punto 3 (Divieti relativi al regolare funzionamento degli organi sociali - artt. 2625, 2636 c.c.),

- i. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale, della società di revisione o dei soci;
- ii. determinare o influenzare le deliberazioni dell'assemblea, mediante atti simulati o fraudolenti volti ad alterare la regolare formazione della volontà assembleare con riferimento al punto 4;

con riferimento al precedente punto 5 (Divieti relativi alle comunicazioni verso l'esterno - artt. 2621–2622 c.c., 2638 c.c.),

- i. esporre nelle predette comunicazioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'ente.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione in specifiche procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.

1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Il responsabile amministrativo:

- a) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità, correttezza e completezza dell'informativa stessa, in linea con gli artt. 2423–2423-bis c.c. e con i Principi OIC;

- b) cura che la rilevazione dei fatti contabili sia effettuata con correttezza e nel rispetto sia delle procedure amministrativo-contabili sia dei principi di veridicità, correttezza, completezza e accuratezza (art. 2423 c.c.);
- c) cura che i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del bilancio siano caratterizzati dai medesimi elementi di cui al punto che precede. Provvede ad elencare i dati e le informazioni che ciascuna funzione aziendale deve comunicare, i criteri di elaborazione e predisposizione, nonché la tempistica di consegna. Ne supervisiona la raccolta e l'elaborazione tempestiva da parte dei soggetti delegati ai fini della predisposizione del bilancio;
- d) cura che la bozza di bilancio, le relazioni accompagnatorie e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, siano completi e messi a disposizione degli amministratori e degli organi di controllo con ragionevole anticipo rispetto alla data fissata per la riunione;
- e) verifica, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:
 - i. l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Agenzia;
 - ii. che la relazione sulla gestione comprenda un'analisi fedele ed esauriente dell'andamento della gestione, del suo risultato e della situazione dell'Agenzia, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'Agenzia è sottoposta.

Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

- la rilevazione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni necessarie ai fini della redazione del bilancio deve essere effettuata secondo modalità tali da assicurare la tracciabilità dei dati e l'individuazione dei soggetti che li hanno elaborati ed inseriti nel sistema contabile (art. 2219 c.c. - ordinata tenuta delle scritture; art. 2220 c.c. - conservazione per 10 anni). Eventuali criticità o situazioni anomale devono essere tempestivamente segnalate ai soggetti gerarchicamente sovraordinati;

- la redazione del bilancio di esercizio deve essere effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure amministrativo-contabili adottate dall'Agenzia, e conformemente ai principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità;
- eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi contabili stabiliti dalle procedure o nei dati già contabilizzati in base alle procedure in essere, devono essere tempestivamente segnalate all'OdV.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, il responsabile amministrativo:

- provvede al coordinamento del procedimento descritto ai punti a) ed f);
- ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
- riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
- predispone una nota operativa periodica per la definizione della tempistica nella predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato e, occorrendo, di bilanci straordinari;
- predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti coloro che, nell'ambito delle Direzioni e delle Funzioni coinvolte, contribuiscono alla redazione del bilancio; il programma deve essere mirato sia alla formazione dei neo assunti, sia all'aggiornamento professionale mediante corsi periodici.

L'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) è l'istituto nazionale per i principi contabili ed è stato istituito il 27 novembre 2001. Nasce dall'esigenza di costruire uno standard setter contabile a livello nazionale. Tra le sue funzioni ci sono:

- emanare e revisionare i principi contabili nazionali;
- partecipare all'elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa;
- quando richiesto, supportare l'attività del parlamento e degli altri organi governativi in materia di normativa contabile.

I principi contabili nazionali interpretano ed integrano i principi dettati dal codice civile e rappresentano il migliore iter operativo per la redazione del bilancio d'esercizio in materia di contabilizzazione delle operazioni di gestione, applicazione dei criteri di valutazione ed esposizione dei valori nel bilancio.

In termini pratici i principi contabili OIC sono i seguenti:

- OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
- OIC 4 Fusione e scissione;
- OIC 5 Bilanci di liquidazione;

- OIC 7 I certificati verdi;
- OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra;
- OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- OIC 10 Rendiconto finanziario;
- OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio;
- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio;
- OIC 13 Rimanenze;
- OIC 14 Disponibilità liquide;
- OIC 15 Crediti;
- OIC 16 Immobilizzazioni materiali;
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto;
- OIC 18 Ratei e risconti;
- OIC 19 Debiti;
- OIC 20 Titoli di debito;
- OIC 21 Partecipazioni;
- OIC 23 Lavori in corso su ordinazione;
- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali;
- OIC 25 Imposte sul reddito;
- OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera;
- OIC 28 Patrimonio netto;
- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- OIC 30 Bilanci intermedi;
- OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto;
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati;
- OIC 33 Passaggio ai principi contabili nazionali)

2. Tutela dell'integrità del capitale sociale

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservati i seguenti principi procedurali:

1. ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione;
2. la documentazione relativa alle operazioni di cui al precedente punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.

È previsto il controllo della regolarità amministrativa e contabile e la revisione della gestione economico finanziaria in ordine alla:

- regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione;
- regolarità economico finanziaria della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni;
- verifica adempimenti fiscali e versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali del personale;
- verifica della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere emanate per iscritto ed archiviate su supporto cartaceo o informatico;

b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'OdV dovrà provvedere:

- al monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- alla vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire ai Sindaci e/o alla Società di revisione / revisore una concreta autonomia nelle rispettive funzioni di controllo delle attività aziendali;

c) con riferimento alle altre attività a rischio, l'OdV dovrà:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e sull'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante. Sono altresì previsti specifici flussi informativi verso l'OdV.

4. Standard di controllo in relazione ai reati di riciclaggio e ricettazione

Nell'ambito dei reati presupposto contemplati dal d.lgs. n. 231/2001, particolare rilievo assume la categoria dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, disciplinati dall'art. 648-bis e seguenti del codice penale e ricompresi nell'art. 25-octies del decreto. Tali fattispecie risultano di interesse anche per gli enti operanti nel settore educativo e formativo, in quanto connesse alla gestione di risorse finanziarie, contributi pubblici, donazioni e fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. In tale contesto, l'Organismo di Vigilanza di APOLF svolge un ruolo centrale nel monitoraggio dell'efficacia del Modello e nella verifica dell'adeguatezza dei presidi interni.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 octies del Decreto (di seguito anche "Reati di riciclaggio"), introdotti con il d.lgs n. 231 del 21 novembre 2007 ("Decreto Antiriciclaggio") che, al fine di contrastare il riciclaggio di proventi illeciti, prevede in sintesi:

1. il divieto di trasferire a qualsiasi titolo denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore (ad esempio libretti bancari e postali, assegni, vaglia, certificati di deposito) quando il valore dell'operazione è pari o superiori a euro 1.000, salvo il caso in cui il trasferimento sia eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.;
2. gli obblighi, da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio di:
 - adeguata verifica della clientela, in relazione a rapporti ed operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività istituzionale o professionale;
 - conservazione, nei limiti di cui all'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, dei documenti o delle copie degli stessi;

- registrazione delle informazioni acquisite per assolvere all'obbligo di adeguata verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio;
- segnalazione all'Ufficio Italiano dei Cambi, di tutte le operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute sospette, quando i soggetti sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti a tali obblighi sono:

- 1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (ad es. banche, poste italiane, SIM, SGR, SICAV);
- 2) i professionisti (quali, ad es., gli iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, i notai o gli avvocati) quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni;
- 3) i revisori contabili;
- 4) altri soggetti, la cui attività è subordinata al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività sono comprese il recupero di crediti per conto terzi, il trasporto di denaro contante, la gestione di case da gioco, l'offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

L'Ente non rientra tra i soggetti Destinatari del Decreto Antiriciclaggio, tuttavia si ritiene che in astratto gli Esponenti Aziendali possano commettere alcuni dei reati di cui alla presente parte speciale, e che, di conseguenza, l'art. 25 octies del Decreto possa applicarsi alla Società. I reati considerati sono:

• *Ricettazione (art. 648 c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, laddove:

1. il termine acquisto rappresenta l'effetto di una attività negoziale, a titolo sia gratuito sia oneroso;
2. il termine ricevere indica ogni forma di ottenimento del possesso, anche temporaneo;
3. l'attività di intromissione rappresenta qualsiasi forma di mediazione tra l'autore del reato principale ed il terzo acquirente.

La punibilità sussiste anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Il reato è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

- *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 (modificato nel 2021). La sostituzione è la condotta volta a rimpiazzare quanto di provenienza illecita con valori diversi; il trasferimento rappresenta la condotta volta a rimettere in circolazione quanto di provenienza illecita mediante atti negoziali.

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Il reato è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da 5.000 a euro 25.000.

Per i reati di riciclaggio si applica all'ente una sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote, e, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. L'importo di una quota può variare da circa euro 258 a circa euro 1.549. Per la commissione dei reati si applicano inoltre nei confronti dell'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)*

Il reato di c.d. autoriciclaggio punisce la condotta di chi, commettendo o concorrendo nella commissione del reato presupposto, in una seconda fase proceda anche al riciclaggio dei proventi illeciti.

Le astratte modalità di commissione del delitto di autoriciclaggio coincidono con quelle sopra delineate relative alla condotta di riciclaggio, fatta eccezione per la possibilità in questa fattispecie, che chi se ne rende responsabile ha anche realizzato o concorso a realizzare il reato presupposto.

Tale reato si configura, quindi, quando un soggetto, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. È esclusa la punibilità nel caso in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale (i “Destinatari”) sono gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori, i Dirigenti, i Dipendenti ed i Collaboratori Interni (gli “Esponenti Aziendali”), ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività a rischio di cui al capitolo successivo.

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

- 1) gestione dei rapporti con Clienti, Fornitori e Partner a livello nazionale ed internazionale;
- 2) gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;

Dall'analisi delle operazioni contabili non emergono aree potenzialmente vulnerabili rispetto al rischio di riciclaggio, anche in considerazione del fatto che contributi volontari e donazioni non prevedono mai transazioni in contanti.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio previsti nel Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna in essere, volta alla selezione e verifica delle controparti contrattuali;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia di antiriciclaggio, in particolare il D.Lgs. n. 231/2007.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a) intrattenere rapporti commerciali con soggetti in relazione ai quali sia nota o sospettata, sulla base di indizi precisi e concordanti:

- l'appartenenza ad organizzazioni criminali;
- la provenienza illecita di fondi;
- l'operatività al di fuori della legge;

b) accettare o utilizzare strumenti finanziari o mezzi di pagamento al portatore, diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari; in particolare, tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti con clienti e fornitori, di compravendita di partecipazioni o interessenze, di finanziamento a società del gruppo o di altri rapporti infragruppo, di operazioni sul capitale, di incasso o pagamento di dividendi devono essere eseguiti unicamente i normali canali bancari (in conformità anche alla Legge 136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari), l'unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi di

monitoraggio, adeguati livelli di trasparenza, sicurezza e tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;

c) compromettere in alcun modo l'integrità, la reputazione e l'immagine dell'ente. Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne:
 - in tutte le attività finalizzate all'indagine conoscitiva ed alla gestione anagrafica di Clienti, Fornitori e Partner, anche stranieri;
 - nell'esercizio dell'attività aziendale;
 - nella scelta di partner finanziari;
- 2) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali (Obblighi di monitoraggio costante ex art.18, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 231/2007), prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti con i quali l'ente ha rapporti di natura finanziaria o societaria, con particolare riferimento a quelli che possano ingenerare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- 3) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari infragruppo e con soggetti terzi, conservando adeguatamente i documenti di supporto;
- 4) mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie;
- 5) custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili (art. 2214 c.c.) e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- 6) rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in conformità al D.P.R. 600/1973, al D.P.R. 633/1972 e alle norme tributarie vigenti.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione in specifiche procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.

In relazione alle aree di rischio individuate, è fatto obbligo di:

- 1) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei clienti, dei fornitori e dei partner societari, commerciali e finanziari; in particolare, è necessario verificare che tali soggetti non abbiano sede o

residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio di denaro (GAFI);

2) procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui l'agenzia concluda contratti, aventi qualsiasi oggetto, verificando che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non collaborativi secondo i criteri di cui sopra;

3) separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;

4) tracciamento e verifica qualitativa e quantitativa di tutti i beni/le merci in ingresso e in uscita e verifica di conformità degli stessi rispetto ai documenti di accompagnamento, ove esistente;

5) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti in partnership, verificandone la congruità economica rispetto ai prezzi mediamente praticati sul mercato;

6) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali; tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali (se superiori a 12.500 euro) con soggetti terzi, ad esclusione degli Intermediari Finanziari, devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica (in conformità all'obbligo di monitoraggio costante ex art. 18, comma 1, lett. d) D. Lgs. 231/2007) volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, attraverso una chiara identificazione:

- delle controparti;
- della natura e dello scopo delle operazioni;
- del valore complessivo ed unitario degli strumenti utilizzati nelle operazioni;

I controlli devono tener conto della residenza delle controparti (con riferimento ad es. ai cd. paradisi fiscali, ai paesi a rischio di terrorismo, etc.), della residenza degli Istituti di credito utilizzati nel compimento delle operazioni, nonché di eventuali schermi societari e/o strutture fiduciarie utilizzate nel compimento di operazioni straordinarie;

7) rifiutare denaro e titoli al portatore per importi eccedenti euro cinquemilaeuro per singola operazione, se non tramite intermediari abilitati, in conformità all'art. 49 D. Lgs. 231/2007;

8) definire soglie quantitative di budget coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;

9) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 5000;

10) tutti i rapporti di natura finanziaria di investimento e disinvestimento sono normalmente tenuti con soggetti di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE (II Direttiva antiriciclaggio), gli Intermediari Finanziari, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- banche, istituti di moneta elettronica, Sim, Sgr, Sicav;
- enti creditizi o finanziari comunitari;
- enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva;
- P.A. di Paese comunitario;

Ad integrazione dei suddetti presidi, in conformità agli artt. 49–50 D. Lgs. 231/2007 e alla Legge 136/2010, non devono essere effettuati/e:

- trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.;
- emissioni di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 1.000 euro che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore il cui saldo sia pari o superiore a 1.000 euro;
- trasferimenti di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro;
- apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fiduciaria o fittizia, anche all'estero.

È stato evidenziato che la gestione dei fondi e delle risorse finanziarie avviene nel rispetto dei manuali di gestione e rendicontazione previsti dai bandi e dagli avvisi degli Enti finanziatori, assicurando la corretta imputazione delle spese, la conservazione della documentazione giustificativa e l'osservanza delle scadenze. Le transazioni finanziarie sono effettuate esclusivamente tramite il servizio di tesoreria online, attraverso un sistema strutturato di mandati e reversali corredati da distinta digitale

firmata dal direttore e da copia cartacea sottoscritta congiuntamente dal direttore e dal responsabile amministrativo. Tale procedura garantisce la tracciabilità e la legittimità di ogni movimento finanziario.

L'origine e la legittimità dei finanziamenti ricevuti risultano sempre verificabili, poiché correlati ad attività progettuali formalmente assegnate tramite provvedimenti della Regione Lombardia, della Provincia di Pavia, dei Comuni o mediante atti emanati da fondazioni bancarie. In ulteriori casi, le risorse sono attribuite nell'ambito di accordi di partenariato in cui APOLF riveste il ruolo di capofila, garantendo così un ulteriore livello di formalizzazione e controllo.

Tutte le transazioni finanziarie sono integralmente tracciate, e il sistema gestionale dell'ente consente esclusivamente la registrazione di movimenti supportati da idonea documentazione contabile, acquisita tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate o riferita a prestazioni di servizi rese da terzi nell'ambito di progetti finanziati. Tale impostazione riduce significativamente il rischio di operazioni irregolari o non conformi.

Il personale riceve formazione in materia di D.Lgs. n. 231/2001, con aggiornamenti periodici, contribuendo così alla diffusione della cultura della legalità e della prevenzione dei rischi connessi al riciclaggio e all'impiego illecito di risorse finanziarie.

La gestione del conto bancario di tesoreria è rigidamente regolamentata: il direttore detiene le credenziali di accesso in qualità di master, mentre il responsabile amministrativo dispone delle credenziali operative, assicurando una chiara separazione dei ruoli e delle responsabilità, garantendo separazione dei ruoli e tracciabilità, in linea con i principi di controllo interno previsti dall'art. 6 D. Lgs. 231/2001.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

Il sistema di segnalazione interna, pur non configurandosi come un canale specificamente dedicato al rischio di riciclaggio, consente comunque di intercettare eventuali anomalie attraverso la necessaria corrispondenza tra movimenti finanziari e documentazione giustificativa. Tale meccanismo, unitamente ai controlli amministrativi e alla vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, costituisce un presidio essenziale per prevenire condotte che possano integrare le fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p. e alle correlate disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001.

Le funzioni di Responsabile della Trasparenza sono attribuite a un soggetto distinto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), individuato nel PTPCT e nel Modello 231 anche quale sostituto in caso di assenza improvvisa del RPCT.

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di riciclaggio:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) proporre che venga predisposta una procedura specifica per il monitoraggio delle controparti contrattuali diverse da Partner e Fornitori;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- d) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- e) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Nel complesso, il sistema adottato da APOLF appare coerente con i principi di trasparenza, tracciabilità e correttezza amministrativa richiesti dalla normativa, contribuendo a rafforzare l'efficacia del Modello 231 nella prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

5. Standard di controllo in relazione ai reati in materia di sicurezza sul lavoro

La legge 3 agosto 2007 n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", ha introdotto nel corpus del Decreto l'art. 25 septies, che ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto le lesioni colpose gravi e gravissime e l'omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela di igiene e salute sul luogo di lavoro.

La legge citata ha previsto, quindi, per la prima volta, la responsabilità dell'ente in dipendenza di reati colposi.

Ne discende, così come evidenziato da Confindustria nelle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (giugno 2021)", l'opportunità che l'ente ponga in essere una effettiva integrazione tra il modello organizzativo e il sistema degli adempimenti nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento e le procedure interne per la

gestione della sicurezza sul lavoro. Fondamentale è, inoltre, il costante raccordo tra i vari soggetti coinvolti: fra tutti vi sono il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che svolge il controllo tecnico -operativo e di primo livello e l'Organismo di vigilanza.

Nella specie, in relazione ai laboratori didattici, alle attività pratiche, alle cucine, ai locali aperti all'utenza e agli spazi utilizzati per stage o tirocini interni, APOLF prevede specifici protocolli di informazione, formazione, consegna DPI ove necessari, registrazione delle presenze, segnalazione degli incidenti/quasi incidenti e sospensione immediata delle attività in caso di pericolo rilevato.

Il predetto art. 25 septies è stato poi sostituito, ad opera dell'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dal novellato art. 25 septies del Decreto (di seguito anche "Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro"). I reati considerati sono:

- *omicidio colposo (art. 589 c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivi la morte di un lavoratore.

L'omicidio colposo implica la sussistenza dei seguenti elementi, legati da un nesso di causalità:

- la condotta del datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti), che consiste nel mancato rispetto delle norme antinfortunistiche;
- l'evento lesivo, che consiste nella morte di una persona. Sotto il profilo soggettivo l'omicidio è colposo quando si verifica per colpa dell'agente, vale a dire per negligenza, imperizia o inosservanza delle leggi.

- *lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivino lesioni gravi o gravissime in danno di un lavoratore. Le lesioni personali sono gravi se dal fatto deriva:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni personali sono gravissime se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato di lesioni personali colpose implica la sussistenza dei medesimi elementi descritti al punto precedente. Per i reati in esame si applica all'ente una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a duecentocinquanta quote (€ 250.000). In caso di condanna per uno dei suddetti delitti si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto, per una durata non superiore ad un anno in caso di condanna.

DESTINATARI

Destinatari della presente Parte Speciale (i "Destinatari") sono gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori, i Dirigenti, i Dipendenti ed i Collaboratori Interni (gli "Esponenti Aziendali"), ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività a rischio di cui al capitolo successivo.

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose in precedenza esplicitate, tenuto conto dell'attività svolta dall'ente, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, quelle connesse agli adempimenti ed incombenze connesse agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro con particolare riferimento a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio (Amministratori, Direttori Generali, Sindaci, Soci, Dipendenti, Clienti, etc.) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

1. indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;

2. fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale è altresì volta alla puntuale individuazione e alla regolamentazione dei seguenti obblighi:

- a) di rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle attrezzature, agli impianti, ai luoghi di lavoro (Allegato IV, D.Lgs. n. 81/2008);
- b) di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (Artt. 17, 28 e 29);
- c) di utilizzare adeguatamente i dispositivi individuali di protezione ricevuti in dotazione (artt. 75-78);
- d) di utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze, i preparati, i mezzi di trasporto (Titolo III);
- e) inerenti le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso (artt. 43-45), gestione degli appalti (art. 26), riunioni periodiche di sicurezza (art. 35), consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 47);
- f) concernenti le attività di sorveglianza sanitaria (art. 41);
- g) attinenti le attività di informazione e formazione dei lavoratori (artt. 36 e 37);
- h) riguardanti le attività di vigilanza (art. 19) con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- i) di segnalare immediatamente qualunque minima deficienza degli standard funzionali alla sicurezza e alla protezione di chiunque si trovi sui luoghi di lavoro;
- j) di segnalare immediatamente qualunque condizione di pericolo, anche solo potenziale, di cui venga a conoscenza (art. 20, comma 2, lett. e));
- k) di non modificare o rimuovere alcun dispositivo di sicurezza, di segnalazione o di controllo del rischio sulle attrezzature da lavoro o comunque sui luoghi di lavoro, a meno che non sussista un'apposita autorizzazione in tal senso;
- l) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (art. 20, comma 2, lett. d) e f));
- m) di acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- n) di verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate (art. 30).

Ciò in ossequio all'art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al fine di garantire al Modello l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto. La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto inoltre obbligo di:

- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento;
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici.

Inoltre, nell'ambito delle attività laboratoriali svolte da APOLF, il rischio di lesioni personali connesso all'uso di attrezzature, utensili, macchinari e sostanze potenzialmente pericolose costituisce un profilo rilevante ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001. L'ente assicura che tutte le attività pratiche siano organizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo la costante manutenzione delle attrezzature, la verifica periodica dei dispositivi di protezione e la presenza di docenti e istruttori qualificati in grado di vigilare sul corretto utilizzo degli strumenti. Gli allievi e i lavoratori sono formati e informati in modo adeguato sui rischi specifici dei laboratori, sulle procedure operative sicure e sull'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti. L'adozione di procedure interne, istruzioni operative e registri di controllo consente di assicurare tracciabilità, vigilanza e tempestiva gestione di eventuali criticità, riducendo significativamente la probabilità di eventi lesivi.

Per quanto riguarda le attività che comportano la manipolazione, la preparazione o la somministrazione di alimenti, APOLF applica rigorosamente i principi dell'igiene alimentare e le disposizioni normative in materia di sicurezza alimentare, in particolare del sistema HACCP (Regolamento CE n. 852/2004 e D.Lgs. n. 193/2007), al fine di prevenire rischi per la salute dei lavoratori e degli allievi e di evitare condotte potenzialmente rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. L'ente garantisce che gli alimenti siano conservati, trattati e stoccati secondo le temperature e le modalità previste, assicurando la pulizia e la sanificazione degli ambienti, delle attrezzature e dei

contenitori utilizzati. Il personale coinvolto è adeguatamente formato sui rischi connessi alla contaminazione biologica, chimica e fisica degli alimenti, nonché sulle corrette procedure di gestione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti. La tracciabilità delle operazioni, la registrazione dei controlli e la supervisione costante da parte di figure competenti costituiscono elementi essenziali del sistema di prevenzione, integrati nel Modello Organizzativo per garantire un presidio efficace e continuativo dei processi a rischio.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione in specifiche procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.

Nel processo di gestione del sistema di prevenzione e protezione è necessario, in conformità alla previsione della normativa vigente:

1. istituire il servizio di prevenzione e protezione, designare il responsabile ed eventuali addetti (art. 31, D.Lgs. n. 81/2008);
2. nominare il medico competente (art. 38);
3. designare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47);
4. elaborare il DVR e procedere al relativo aggiornamento in occasione di significative modifiche dei processi lavorativi (artt. 17 e 28);
5. adottare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso e di gestione dell'emergenza (art. 46).

Nel processo riferito alle risorse umane particolare attenzione deve essere posta alle attività riguardanti l'assunzione e gestione operativa delle risorse, nel rispetto di quanto disposto dal DVR e dal medico competente.

Al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni normative nella gestione delle attività sopra citate i Destinatari devono procedere:

1. all'adozione per tutti i Dipendenti e Collaboratori Interni delle misure di prevenzione e protezione previste dal DVR (Art. 18);
2. all'impiego dei Dipendenti e dei Collaboratori Interni nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari, etc.) ex D.Lgs. n. 66/2003;

3. a fare osservare a tutti i Dipendenti e Collaboratori Interni le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, in riferimento alla specifica attività svolta (art. 20);
4. a consultare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) secondo la normativa vigente (art. 50);
5. ad utilizzare il personale secondo l'idoneità fisica attestata dal medico competente (art. 41).

Relativamente al processo di manutenzione attrezzature, impianti e infrastrutture, APOLF acquista e utilizza attrezzature macchinari, impianti e preparati solo se conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (per esempio: possesso delle dichiarazioni di conformità, marcatura CE, etc.).

Il RSPP provvede inoltre ad effettuare adeguata attività di formazione prima dell'affidamento ai lavoratori di nuove attrezzature, macchinari ed impianti (art. 73).

Tutta la documentazione inerente agli acquisti, i collaudi e le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono conservate in forma digitale e cartacea a cura del SPP (art. 71).

Il regolare svolgimento delle attività manutentive periodiche è monitorato tramite un apposito scadenziario tenuto dal SPP, che conserva traccia documentale degli esiti delle attività.

Il RSPP effettua anche audit interni/verifiche periodiche, i cui esiti sono tracciati tramite appositi verbali archiviati dal SPP (art. 30).

I Destinatari devono:

1. programmare gli interventi manutentivi e di pulizia coerentemente con il piano di manutenzione;
2. eseguire tutti gli interventi programmati e certificare il loro assolvimento;
3. adeguare gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute;
4. assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza.

Oltre alle regole e ai principi sopra descritti, i Destinatari devono osservare le specifiche prescrizioni previste dal sistema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro che è parte integrante del Modello.

Relativamente all'acquisto, assegnazione e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) APOLF utilizza DPI concretamente adeguati a prevenire i rischi valutati (Titolo III, Capo II, D.Lgs n. 81/2008), scegliendoli concordemente con i lavoratori o con il RLS avvalendosi della collaborazione del RSPP e del medico competente. Garantisce inoltre che i lavoratori siano adeguatamente informati e formati in merito all'utilizzo dei DPI (art. 77). Il SPP traccia l'assegnazione

dei DPI e verifica, avvalendosi anche dei preposti incaricati in ogni sede (art. 19), che tutti i lavoratori facciano corretto uso dei DPI.

Relativamente alla informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza aziendale APOLF garantisce e si attiva affinché ogni soggetto che interagisce nella realtà aziendale sia in possesso di adeguata formazione e ciò nella consapevolezza che la formazione è indispensabile per prevenire condotte rischiose, così che chiunque sia in grado di fare fronte a situazioni di pericolo per la salute e per la sicurezza propria o altrui.

APOLF garantisce che la formazione e l'addestramento avvengano in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento e del cambiamento di mansioni e/o dell'introduzione/impiego di nuove attrezzature, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, e che tali attività vengano periodicamente ripetute in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi (artt. 36 e 37).

Il piano formativo annuale sulla sicurezza è predisposto da RSPP e poi esaminato, valutato ed approvato dal Delegato alla sicurezza.

APOL

APOLF eroga ai partecipanti ai servizi di formazione la formazione generale e specifica (rischio medio), garantisce la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente e la consegna di adeguati DPI ove necessari. Per scelta aziendale, agli allievi vengono erogati i corsi di formazione specifica con codice ATECO specifico di indirizzo propedeutico all'attività di tirocinio che svolgeranno presso le aziende convenzionate.

Il Medico Competente (art. 38) di APOLF agisce quale figura di garanzia per l'attuazione delle politiche di tutela della salute dei lavoratori. Egli si occupa dell'erogazione delle prestazioni cliniche previste dalla sorveglianza sanitaria (art. 41), e si inserisce nel processo di gestione del rischio partecipando alla programmazione delle misure di prevenzione e alla stesura del DVR. Il Medico Competente è tenuto a informare l'Organismo di Vigilanza, segnalando eventuali criticità che possano compromettere la conformità dell'ente al D.Lgs. n. 231/2001.

In aggiunta, APOLF ha adottato un piano di emergenza ed evacuazione conforme alla normativa antincendio e alle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 (art. 43 e 46), quale misura essenziale per la prevenzione dei reati colposi connessi alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro. Il piano definisce in modo chiaro le procedure da attuare in caso di incendio o altra emergenza, individua i percorsi di esodo, le aree di raccolta, i ruoli e le responsabilità del personale incaricato e disciplina le modalità di attivazione dei soccorsi. L'ente assicura la presenza di idonei presidi antincendio, la loro

manutenzione periodica e la formazione degli addetti designati, nonché l'effettuazione regolare di prove di evacuazione finalizzate a verificare l'efficacia delle procedure e la prontezza del personale e degli allievi. La documentazione relativa alle verifiche, alle manutenzioni e alle esercitazioni è conservata in modo da garantire la piena tracciabilità delle attività svolte e da consentire al Modello Organizzativo di esercitare un controllo effettivo e continuativo.

Visto quanto definito dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, sono quindi parte integrante del Modello il Documento Valutazione Rischi (DVR) (Artt. 17, 28 e 29), contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, nella quale sono specificati la metodologia utilizzata per la suddetta valutazione, la descrizione delle attività presenti, l'analisi e la valutazione dei rischi per singola tipologia di mansione ed operazione, l'individuazione delle misure tecniche, organizzative, e gestionali di prevenzione e protezione in atto, la programmazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione correttive e di miglioramento, l'individuazione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori ed il Documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ex art. 26.

Per la Cassazione (n. 2768/2025) i criteri di "interesse" e "vantaggio" di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, devono essere riferiti alla condotta omissiva (mancata adozione di misure di sicurezza) e non all'evento lesivo. Inoltre, anche un risparmio di spesa esiguo può configurare un vantaggio per l'ente, soprattutto se inserito in un contesto di generale trascuratezza della sicurezza. Infine, la colpa di organizzazione (artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001) si configura quando l'ente non adotta un sistema adeguato di valutazione dei rischi e non implementa specifiche procedure operative.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro sono i seguenti:

- a) monitorare costantemente, eventualmente per il tramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'efficacia delle misure di prevenzione dei Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Tale attività di monitoraggio e verifica prevede controlli specifici e/o a campione sul rispetto delle procedure interne e, più in generale, sul sistema di sicurezza. A tal fine all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

L'OdV può indire in ogni momento una riunione con il Datore di Lavoro, o i suoi delegati, nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

6. Standard di controllo in relazione ai reati ambientali (art.25 undecies)

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo – a carico dei destinatari del Modello Organizzativo - di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati ambientali previsti dal decreto e di astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. Inoltre, si prevede l'impegno dei vertici aziendali a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.

La condivisione di questi valori va estesa anche ad altri soggetti estranei alla compagine aziendale, legati all'impresa da rapporti negoziali, mediante clausole contrattuali specifiche.

In particolare, l'Agenzia deve individuare una funzione aziendale con il compito e la responsabilità di vigilare sull'osservanza aziendale della regolamentazione dei sistemi di sicurezza (protezione antisismica, protezione antincendio, sicurezza e continuità elettrica, infortunistica, smaltimento rifiuti in particolare toner e apparecchiature informatiche).

AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati ambientali indicati nell'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001, sono state individuate le seguenti attività maggiormente esposte al rischio di verifica di taluni reati:

1. Gestione dello smaltimento dei rifiuti (anche speciali);
2. Selezione e gestione delle imprese incaricate dello smaltimento dei rifiuti;
3. Gestione e manutenzione degli impianti di stoccaggio.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

APOLF promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili, al fine di operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 - Testo Unico Ambientale).

Nell'espletamento di tutte le attività, soprattutto se in qualche modo inerente alle aree di attività a rischio sopra individuate, ciascun Destinatario deve rispettare le norme di comportamento che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito indicate:

- Agire sempre privilegiando la tutela dell'ambiente rispetto a qualunque altro interesse, soprattutto se di natura economica (artt. 9 e 41 della Costituzione Italiana, che sanciscono la prevalenza della salute e dell'ambiente sull'iniziativa economica);
- Adempiere o contribuire ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge in materia ambientale, soprattutto se inerenti attività che rientrano nella propria competenza (Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006);
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai superiori gerarchici in materia ambientale;
- Adempiere all'obbligo di partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento afferenti alla materia ambientale (D.Lgs. n. 81/2008 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 152/2006);
- Segnalare sempre ed immediatamente qualunque problema, mancanza o malfunzionamento di qualsiasi mezzo e dei dispositivi di protezione funzionali a garantire la tutela dell'ambiente (art. 20, D.Lgs. n. 81/2008);
- Segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo ambientale di cui si venga a conoscenza per qualunque motivo;
- Gestire tutte le attività di raccolta, deposito temporaneo, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti o trattati per finalità aziendali, anche qualora vengano svolte da Soggetti Terzi (ad es. fornitori, appaltatori, imprese di pulizia) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia (D.Lgs. n. 152/2006, Parte IV, Titolo I, Capo I);
- Avvalersi, per le attività di smaltimento dei rifiuti, di fornitori di servizi debitamente autorizzati (Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ex art. 212 D.Lgs. n. 152/2006);
- Non abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti (Divieto assoluto ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006);

- Non trasportare, anche attraverso Società esterne, rifiuti in assenza delle autorizzazioni previste dalle norme di legge;
- Non effettuare emissioni nocive (Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 relativa alla tutela dell'aria)

In merito alla gestione dello smaltimento dei rifiuti (anche speciali) in APOLF vengono prodotte le seguenti tipologie di rifiuto: olii esausti.

Le normative che regolano la gestione degli olii esausti sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), il quale stabilisce le disposizioni per la corretta gestione degli oli esausti. In ambito domestico, tali oli potrebbero rientrare tra i rifiuti urbani, quando prodotti nell'ambito di un'attività come quella di APOLF essi assumono natura di rifiuti speciali (Catalogo Europeo dei Rifiuti).

Secondo queste norme, il detentore dell'olio esausto è responsabile della sua corretta gestione fino al momento della cessione a un'azienda autorizzata. È vietato miscelare gli oli usati con sostanze tossiche o nocive e disperderli nell'ambiente (216-bis - Oli usati).

I rifiuti vengono smaltiti in apposito contenitore (conforme e idoneo al contenimento degli oli esausti in modo da evitare contaminazioni) e lo smaltimento viene effettuato da un'impresa esterna specializzata. APOLF, inoltre, con cadenza periodica e, comunque, in caso di necessità: svolge un'esaustiva attività di informazione e formazione a tutto il personale interessato dal processo (art. 36-37 D.Lgs. n. 81/2008); svolge periodicamente a cura dell'RSPP il controllo della corretta tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti (art. 193 D.Lgs. n. 152/2006).

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

In merito alla selezione e gestione delle imprese incaricate dello smaltimento dei rifiuti, APOLF affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese esterne specializzate, previa verifica del possesso delle autorizzazioni al trasporto/smaltimento richieste dalla normativa vigente, che vengono monitorate nel tempo.

In termini di trasporto, qualora APOLF provveda al trasporto dei propri oli esausti direttamente (in conto proprio), deve rispettare la disciplina di trasporto dei rifiuti prevista dal D.Lgs. n. 152/2006, che impone l'uso del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) di cui all'art. 193 D.Lgs. n. 152/2006, che accompagna ogni movimento del rifiuto dal luogo di produzione fino all'impianto di trattamento autorizzato, indicando in maniera dettagliata quantità, natura, produttore, destinatario e percorso.

Per quanto riguarda la tenuta del registro di smaltimento e tracciabilità, la disciplina del D.Lgs. n. 152/2006 impone ad APOLF di tenere un Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti (art. 190 D.Lgs. n. 152/2006). Tale registro deve contenere annotazioni in ordine cronologico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, la data di produzione o di scarico, l'impresa di destinazione, in modo da garantire la tracciabilità completa del flusso di rifiuti dal momento della produzione alla presa in carico da parte del soggetto autorizzato.

Alle imprese incaricate è espressamente richiesto di garantire la serietà professionale e l'idoneità tecnica allo svolgimento del servizio e di operare nel pieno rispetto della legge e della normativa di settore.

In merito alla gestione e manutenzione degli impianti e selezione delle imprese incaricate, le verifiche periodiche sugli impianti sono affidate unicamente a imprese specializzate, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità, che vengono monitorati nel tempo. La verifica ed il monitoraggio competono al RSPP (artt. 31-33 D.Lgs. n. 81/2008), che ha cura anche di conservarne traccia documentale.

VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della prevenzione dei reati di cui all'art. 25 undecies D. Lgs. n. 231/2001, all'OdV spetta non solo valutare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale fine, ma anche vigilare sull'effettivo rispetto delle regole predisposte per farvi fronte.

Tale attività di monitoraggio e verifica prevede controlli specifici e/o a campione sul rispetto delle procedure interne e, più in generale, sul sistema di gestione ambientale. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

Sono previste riunioni periodiche dell'OdV con i soggetti incaricati della gestione del sistema ambientale e nello specifico con il RSPP.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro l'ambiente sono i seguenti:

- a) promuovere la diffusione, la conoscenza e il rispetto da parte dei dipendenti, collaboratori esterni, fornitori e clienti dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
- b) svolgere verifiche sul rispetto della regolamentazione interna e valutarne l'efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- c) esaminare segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

7. Standard di controllo in relazione ai reati sulla immigrazione e la condizione dello straniero (art. 25-duodecies)

La presente Parte Speciale intende rivolgersi ai destinatari del Modello Organizzativo fornendo le indicazioni necessarie affinché sia possibile evitare di porre in essere comportamenti rientranti nelle fattispecie di reati sulla immigrazione e la condizione dello straniero previsti dal decreto n. 231/2001 all'articolo 25-duodecies e di astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nello specifico viene richiesto alle funzioni interessate dal processo di assunzione del personale (Ufficio del Personale in primis) di effettuare i controlli e gli accertamenti ritenuti opportuni in merito alla documentazione attestante il permesso di soggiorno, nel caso si effettui assunzione di personale residente in Paesi diversi dall'Italia, in conformità al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico Immigrazione, in particolare art. 22, comma 12 (divieto di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno).

AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

In seguito ad un'approfondita analisi delle attività svolte da APOLF, sono stati individuati i processi sensibili nell'ambito dei quali sussiste il rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale, di cui all'art 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001.

Nello specifico, sono state individuate come a rischio le seguenti attività:

1. Gestione del personale addetto ai servizi di formazione;
2. Selezione del personale e gestione dei rapporti con le società appaltatrici.

Le attività nell'ambito dei quali sussiste invece il rischio di commissione dei reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

3. Selezione, gestione e impiego del personale (proveniente da Paesi terzi).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nel ribadire l'obbligo per i Destinatari di attenersi ai principi ed alle regole di comportamento contenute nella normativa vigente, nel Modello, nel Codice Etico e di Comportamento e nei

regolamenti e procedure adottati da APOLF, vengono di seguito indicati i principi generali di comportamento a cui i Destinatari debbono attenersi:

- Rispettare la procedura relative alla selezione e gestione del personale;
- Rispettare la procedura relativa al personale in somministrazione;
- Rispettare la normativa a tutela dei lavoratori, con particolare riferimento all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie (D. Lgs. n. 66/2003 e art. 36 Costituzione);
- Definire la retribuzione dei lavoratori in conformità alla normativa vigente e al CCNL applicabile al soggetto specifico;
- Prima dell'instaurazione del rapporto con fornitori che utilizzano manodopera (come nell'ambito di appalti e subappalti), effettuare adeguate verifiche reputazionali al fine di accertare l'affidabilità dei medesimi ed il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro (D. Lgs. n. 276/2003 e normativa DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- Non sottoporre i lavoratori a metodi o sistemi di sorveglianza contrari alla Statuto dei Lavoratori (Art. 4, Legge n. 300/1970);
- Non corrispondere retribuzioni in modo difforme da quanto richiesto dalla normativa vigente e dal CCNL applicabile e, in ogni caso, non adeguate alla qualità e alla quantità delle prestazioni rese (Art. 36 Costituzione);
- Non avvalersi di fornitori che utilizzano manodopera (come nell'ambito di appalti e subappalti) che non diano adeguate garanzie reputazionali circa il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro;
- Non assumere o impiegare lavoratori stranieri privi di un valido permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998 - Testo Unico Immigrazione)

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Per quanto riguarda la gestione del personale addetto ai servizi di formazione, i docenti, anche se in somministrazione, sono soggetti agli obblighi di condotta sanciti nel Codice Etico e di Comportamento e sono soggetti alle sanzioni del codice disciplinare.

Per quanto riguarda la selezione del personale e gestione dei rapporti con le società appaltatrici, le attività in esame sono quelle che presentano rischi potenziali di verifica del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). Dette attività ricomprendono sia

i rapporti di collaborazione a vario titolo (lavoro subordinato, lavoro autonomo, tirocini ecc.), ma anche i contratti di appalto, di somministrazione, di distacco. In particolare, APOLF:

- effettua, prima dell'instaurazione del rapporto con i fornitori che utilizzano manodopera (come nell'ambito di appalti e subappalti), adeguate verifiche reputazionali al fine di accertare l'affidabilità dei medesimi ed il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro (D. Lgs. n. 276/2003 e normativa DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- inserisce nei contratti con i fornitori clausole specifiche volte a garantire il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01 e dei principi sanciti nel Codice Etico di Comportamento e nel Modello, nelle parti agli stessi applicabili;
- inserisce nei contratti che prevedono l'impiego, diretto e/o indiretto, in qualsiasi forma, da parte dell'ente di manodopera fornita da altri soggetti, specifiche clausole con cui la controparte dichiara, sotto propria responsabilità, di agire nel rispetto delle normative vigenti e di osservare, nella gestione del personale, le norme in materia di trattamento retributivo, orario di lavoro, riposo settimanale, ferie, ecc., nonché delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Per quanto riguarda la selezione, gestione e impiego del personale proveniente da Paesi terzi, APOLF impegna i Destinatari che operano nel processo di selezione e gestione del personale:

- a verificare, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro con cittadini di Paesi extra comunitari, la sussistenza di un valido permesso di soggiorno (D. Lgs. n. 286/1998);
- a monitorare nel tempo la permanenza dei requisiti di validità della documentazione che consente il soggiorno in Italia;
- a garantire la tracciabilità documentale delle verifiche effettuate;
- nel caso di utilizzo di lavoratori somministrati (Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Capo IV)), a inserire nei contratti con le agenzie interinali e di somministrazione apposite clausole che impongano il rispetto delle disposizioni in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno in caso di cittadini di Paesi extra-comunitari (D. Lgs. n. 286/1998 e D. Lgs. n. 81/2015 - riordino dei contratti di lavoro e somministrazione).

APOLF promuove, inoltre, apposita formazione volta a sensibilizzare tutto il personale sulla prevenzione del reato in esame.

VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Nell'ambito della prevenzione dei reati di cui all'art 25-quinquies e all'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001, all'OdV spetta non solo valutare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale fine, ma anche vigilare sull'effettivo rispetto delle regole predisposte per farvi fronte.

Tale attività di monitoraggio e verifica prevede controlli specifici e/o a campione sul rispetto delle procedure e delle misure previste nella presente Parte Speciale. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

8. Standard di controllo in relazione ai reati informatici

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 24 bis del Decreto (di seguito anche "Reati informatici"), introdotto con la Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"), al fine di contrastare la criminalità informatica. I reati considerati sono:

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)*

Il reato, punibile a querela della persona offesa, consiste nel fatto di chi si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Circostanze aggravanti sono previste nel caso in cui:

- il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- il fatto sia commesso da soggetti che per commettere il fatto usino violenza sulle cose o alle persone, ovvero se siano palesemente armati;
- dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;
- i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

In tali casi il reato è perseguibile d'ufficio. L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema; la norma, infatti, considera punibile la semplice intrusione, indipendentemente dal verificarsi di un danneggiamento o furto dei dati.

L'intrusione abusiva può concretizzarsi anche nel caso in cui i soggetti, legittimati all'uso del sistema ed autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti, accedano ad una parte di memoria a cui non sono autorizzati. Con il termine “si mantenga [nel sistema informatico]” si intende una permanenza non autorizzata, ad esempio, quando ad un accesso al sistema inizialmente autorizzato faccia seguito una permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

• *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)*

Il reato consiste nell'intercettazione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nel loro impedimento o interruzione.

Sono puniti anche coloro che rivelino mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa, ma si procede d'ufficio, con aggravio delle pene previste, qualora il fatto sia commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio;
3. ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
4. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

• *Detenzione, diffusione e Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. È considerata circostanza aggravante la commissione dei fatti:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

• *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata; in tali casi il reato è perseguibile d'ufficio.

• *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Modificato Legge n. 90/2024, ora è Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico) (art. 635 ter c.p.).*

Tale ipotesi di reato consisteva nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità poi modificato in lesione di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Sono considerate fattispecie aggravanti:

1. la commissione del fatto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. la commissione del fatto con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema;
3. la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.).

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. [Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici], o attraverso l'introduzione o la

trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ex art. 635 quinquies c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. [Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici], o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento. La distruzione, il danneggiamento o l'inservibilità del sistema comporta un aumento delle pene previste. La medesima conseguenza si verifica quando il fatto è commesso con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema.

- *“Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici” (art. 615 quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]*

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.

Le pene sono aumentate qualora il reato sia commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

L'oggetto del reato consiste in qualsiasi azione che permetta di superare la protezione di un sistema informatico, indipendentemente dalla natura del mezzo. Le condotte punite, in sintesi, sono le seguenti:

- l'utilizzo non autorizzato di codici d'accesso;

- la diffusione, che si manifesta nel rendere disponibili tali codici ad un numero indeterminato di soggetti;
- la comunicazione, che consiste nel rendere disponibili tali codici ad un numero limitato di soggetti;
- la consegna, che riguarda cose materiali (es. smart cards);
- la comunicazione o diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema.

Resta irrilevante il fatto che i codici siano procurati abusivamente o mediante l'autonoma elaborazione.

• *Diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)* L'art. 16, co. 1, lett. d), legge n. 90 del 2024 (sul rafforzamento cybersicurezza) ha abrogato l'art. 615-quinquies c.p.

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

• *Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura quando una delle falsità previste dal Titolo VII, Capo III (falsità in atti) riguardi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. I documenti informatici sono pertanto passibili delle medesime condotte di falsificazione previste per i documenti tradizionali. La locuzione "aventi efficacia probatoria" è riferita direttamente ai dati ed alle informazioni (oltre che, indirettamente, ai programmi destinati ad elaborarli) e non ai singoli supporti materiali che li contengono; infatti, oggetto di tutela sono i dati informatici che circolano e si comunicano in quanto tali ed il loro contenuto rappresentativo, probatorio di sottostanti atti, fatti o rapporti giuridicamente rilevanti. Risulta quindi ipotizzabile, ad esempio, la falsità materiale in atti pubblici commessa da privato (artt. 476 - 482 c.p.), a condizione che sia stato formato in tutto o in parte un atto falso per via informatica, o alterato nella sua rappresentazione un atto vero o un atto destinato a far fede fino a querela di falso, come nel caso in cui il contenuto di un atto venga composto o variato al fine di modificarne sensibilmente il contenuto. È inoltre ipotizzabile il caso della falsità

ideologica informatica (artt. 479 - 481 c.p.). qualora venga posta in essere una condotta attiva od omissiva che non rappresenti effettivamente la realtà, alterandone un'oggettiva rappresentazione destinata ad avere particolari effetti giuridici formali o sostanziali. Non sono ricompresi nella fattispecie in esame i casi di falso documentale che si collocano al di fuori del capo III del titolo VII, libro II, del codice penale.

• *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale (i "Destinatari") sono gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori, i Dirigenti, i Dipendenti ed i Collaboratori Interni (gli "Esponenti Aziendali"), ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività a rischio di cui al paragrafo successivo.

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "E", le seguenti:

1. utilizzo dei sistemi informatici;
2. gestione delle password per l'accesso a sistemi informatici o telematici;
3. predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici a Terzi;
4. adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche per via informatica;
5. gestione protezione dei dati personali e misure di sicurezza;
6. gestione banche dati, software e applicativi aziendali;
7. gestione del monitoraggio e delle verifiche del sistema informatico.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Informatici previsti nel Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello. La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, nonché a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna volta alla sicurezza (organizzativa, logica e fisica) dei sistemi elettronici e dei dati gestiti tramite i sistemi stessi, in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti, incluse le norme del Codice penale in materia di reati informatici (artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.) richiamate dall’art. 24-bis del Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 bis del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- consentire l’accesso ai server (fisico o per via remota) a persone non autorizzate, in violazione dell’art. 615-ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico);
- alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso, di proprietà o di Terzi, o manipolare i dati, in violazione degli artt. 635-bis e 635-quater c.p. (danneggiamento di sistemi informatici e telematici);

- cedere a terzi le proprie credenziali di autenticazione, in contrasto con i principi di sicurezza del GDPR quale la riservatezza;
- danneggiare i sistemi informatici di proprietà o di Terzi (art. 635-bis c.p.);
- predisporre, rappresentare o comunicare documenti informatici falsi o comunque suscettibili di fornire dati e informazioni non rispondenti alla realtà, in violazione dell'art. 491-bis c.p. (falsità in documenti informatici);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o di APOLF o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità, in violazione degli artt. 635-bis, 635-ter e 635-quinquies c.p., nonché degli obblighi di sicurezza del GDPR (artt. 5 e 32).

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali;
- effettuare un costante monitoraggio dell'integrità dei sistemi informatici, dei livelli e delle autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle password e credenziali per l'accesso a sistemi informatici di proprietà o di Terzi;
- assicurare la massima tracciabilità delle attività compiute per via informatica;
- attenersi alle istruzioni ricevute ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali;
- segnalare tempestivamente eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti degli strumenti informatici e telematici forniti da APOLF e comunque, ogni incidente sulla sicurezza (artt. 33 e 34 GDPR);
- mantenere riservata la password personale per l'accesso ai personal computer, alla rete di APOLF e all'indirizzo di posta elettronica, ai software e applicativi di APOLF, avendo cura di cambiarla con cadenza regolare.

Il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR, rappresenta il quadro normativo europeo che disciplina il trattamento dei dati personali. Il trattamento deve sempre avvenire nel rispetto di principi di cui all'art. 5 GDPR: liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione e sicurezza. Il regolamento disciplina anche la tenuta

del registro dei trattamenti (art. 30 GDPR); l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate (art. 32 GDPR); la valutazione d'impatto (DPIA) quando necessaria (art. 35 GDPR); la notifica delle violazioni dei dati (data breach) (artt. 33 e 34 GDPR); la designazione del DPO (art. 37 GDPR).

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione in specifiche procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.

In relazione alle Aree a Rischio individuate è fatto obbligo di:

- accedere alle sole risorse informatiche a cui si è autorizzati;
- custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedire una facile individuazione ed un uso improprio;
- definire nei contratti con i Fornitori per l'esecuzione di incarichi relativi ad uno o più processi del sistema informatico (ad esempio per lo sviluppo software, per l'utilizzo delle applicazioni, per le manutenzioni, etc.), i controlli e le misure necessarie per garantire la sicurezza del servizio, in conformità all'art. 28 GDPR (responsabili del trattamento), verificandone altresì l'attendibilità commerciale e professionale;
- procedere ad attività di testing su ogni nuovo software o suo aggiornamento, in linea con i principi di sicurezza by design (analisi dei requisiti di sicurezza, modellazione delle minacce come processo, difesa stratificata, minimizzazione della superficie di attacco, verifiche formali - GDPR), ovvero su ogni nuovo applicativo o soluzione informatica suscettibile di incidere nelle Aree a Rischio;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, dei livelli di autorizzazione all'accesso (alla rete aziendale e/o a sistemi di proprietà di Terzi) degli utenti, ai fini della tracciabilità degli accessi e delle attività informatiche, poste in essere nelle Aree a Rischio.

APOLF ha previsto l'attivazione di un monitoraggio continuo del sistema informatico per garantire il rinnovamento e l'adeguatezza di tutte le apparecchiature elettroniche nonché la sicurezza di tutta l'infrastruttura, in coerenza con gli obblighi di sicurezza previsti dall'art. 32 GDPR e con i requisiti di controllo interno previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

Trattamento dei dati personali e Privacy

APOLF fornisce un'informativa sulle modalità di gestione del sito istituzionale www.apolfpavia.it, con particolare riferimento al trattamento e alla tutela dei dati personali degli utenti che vi accedono. L'informativa è resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e riguarda esclusivamente il sito istituzionale di APOLF, restando esclusi eventuali siti esterni consultabili tramite link presenti nelle sue pagine, dei cui contenuti e delle cui politiche di trattamento dei dati APOLF non risponde.

Il Titolare del trattamento è APOLF, con sede in Pavia (PV), Via San Giovanni Bosco 23, P.IVA/C.F. 02324860184, Tel. 0382/471389 – Fax 0382/574198, e-mail: privacy@apolfpavia.it.

Gli interessati possono rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) all'indirizzo: dpo@apolfpavia.it.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione Internet. Tali informazioni, pur non raccolte per essere associate a soggetti identificati, potrebbero consentire l'identificazione degli utenti attraverso elaborazioni o associazioni con dati detenuti da terzi. Rientrano in questa categoria gli indirizzi IP, i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti, gli URL delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato, la dimensione dei file ottenuti, il codice numerico indicante lo stato della risposta del server e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

La consultazione del sito non richiede il conferimento di dati personali. Tuttavia, l'invio volontario di richieste di informazioni, iscrizioni ai corsi, partecipazione a selezioni o prenotazioni (es. ristorante didattico) comporta l'acquisizione dell'indirizzo del mittente e dei dati inseriti dall'utente, necessari per dare seguito alle richieste. Nei moduli presenti sul sito è sempre prevista l'esplicita accettazione della privacy policy; una copia delle informazioni trasmesse viene inviata all'utente quale conferma dell'avvenuta accettazione. Specifiche informative sono rese nelle sezioni dedicate ai singoli servizi. Si invita l'utente a non trasmettere dati personali di terzi non necessari.

Durante la navigazione il sito può utilizzare cookie, web beacon o tecnologie analoghe per garantire il corretto funzionamento dei servizi, migliorarne le prestazioni, offrire funzionalità aggiuntive e proporre contenuti coerenti con gli interessi dell'utente.

Il sito può contenere link verso pagine esterne, inseriti per agevolare la consultazione da parte dell'utente. APOLF non è responsabile dei contenuti di tali siti né delle relative politiche di trattamento dei dati personali. La presenza di un link non implica approvazione o assunzione di responsabilità da parte del Titolare.

La base giuridica del trattamento dei dati di navigazione risiede nel legittimo interesse del Titolare alla gestione e sicurezza del sito. I dati sono trattati per:

- consentire l'accesso e la navigazione;
- verificare il corretto funzionamento del sito mediante dati aggregati e anonimi;
- tutelare la sicurezza del sito e degli utenti (filtri antispam, firewall, rilevazione virus);
- elaborare statistiche anonime sull'utilizzo del sito.

In caso di illeciti informatici, i dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità.

I dati forniti volontariamente dall'utente sono trattati esclusivamente per rispondere alle richieste e non sono comunicati a terzi senza previo consenso esplicito dell'interessato.

Il trattamento è svolto da personale autorizzato, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, con strumenti manuali o elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Oltre al Titolare, possono accedere ai dati soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. I dati possono essere comunicati a soggetti esterni incaricati di attività tecniche, gestionali o amministrative, nonché alle autorità competenti in adempimento di obblighi di legge.

I dati personali non sono oggetto di diffusione.

I dati di navigazione e quelli forniti volontariamente sono conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per cui sono raccolti, nel rispetto della normativa vigente.

I dati di navigazione sono necessari al funzionamento del sito. Il conferimento dei dati volontari è facoltativo, ma la loro mancata comunicazione rende impossibile evadere le richieste dell'utente.

I dati sono trattati e conservati presso la sede legale di APOLF e presso soggetti esterni incaricati di attività tecniche, di sviluppo, gestionali o amministrativo-contabili.

L'utente può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15–21 del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione. È inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77) o di adire le autorità giudiziarie competenti (art. 79).

Le richieste possono essere inviate all'indirizzo privacy@apolfpavia.it o tramite PEC a apolf@legalmail.it, allegando copia di un documento di identità e indicando chiaramente l'oggetto della richiesta.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

Nell'ambito della prevenzione dei reati di cui all'art. 24 bis D. Lgs. n. 231/2001, all'OdV spetta, non solo valutare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale fine, ma anche vigilare sull'effettivo rispetto delle regole predisposte per farvi fronte.

Tale attività di monitoraggio e verifica prevede controlli specifici e/o a campione sul rispetto delle procedure interne e, più in generale, sul "sistema" di sicurezza informatica. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati Informatici:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

9. Standard di controllo in relazione ai reati di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. n. 231/2001)

L'art. 2, comma 29 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto l'art. 24-ter del d.lgs n. 231/2001, che sancisce la punibilità dell'ente in relazione ai delitti di criminalità organizzata e, in particolare, dell'art. 416, 6° comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, nonché dell'art. 74 del testo unico di cui al DPR 309/90.

Le ipotesi di reato sono le seguenti:

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs n. 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90).

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da € 400 a € 1.000 nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad 1 anno.

- associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p).

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da € 300 a € 800, nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad 1 anno.

Infine, l'art. 24-ter stabilisce che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 24-ter del d.lgs. n. 231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i Destinatari del presente Modello dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate risultato di un'analisi preliminare.

Dall'analisi è emerso per APOLF un rischio di commissione di tale tipologia di reato basso data la natura delle attività svolte.

Si fornisce, tuttavia per completezza, una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto, ritenute prima facie rilevanti in astratto per l'Agenzia anche se di dubbia concreta configurabilità, previste dagli artt. 416 e 416 bis c.p.

• **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

1) un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;

2) l'indeterminatezza del programma criminoso;

3) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminali presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo, come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

La norma è volta infine a reprimere anche l'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le pene sono aumentate:

- per coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione;
- nel caso in cui l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito;
- allorché le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale (i “Destinatari”) sono i dirigenti (i “Soggetti apicali”) ed i Dipendenti e Collaboratori Interni ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività a rischio di cui al paragrafo successivo.

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le aree di intervento tipiche del settore lavoro ove è previsto l'utilizzo di risorse pubbliche come le doti e i progetti finanziati.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati previsti dall'articolo 24 ter del Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello. La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Interni, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività interna, nonché a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna volta alla sicurezza (organizzativa, logica e fisica) dei sistemi elettronici e dei dati gestiti tramite i sistemi stessi;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Interni, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 24 ter del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione, viene in rilievo il sistema di controllo di cui l'ente è dotato nell'ambito di ciascuna area, che consente di identificare, in caso di violazione del Modello o di commissione (anche in forma tentata) di un reato-presupposto, gli eventuali responsabili, nonché di intervenire prontamente per impedire il protrarsi della situazione di illiceità.

Ciò premesso, è opportuno considerare che, tipicamente, una delle forme di manifestazione della classe dei reati associativi è rappresentata dal caso in cui alcuni dei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente siano al contempo membri dell'organizzazione criminosa e, avvalendosi sia dei metodi illeciti propri di quest'ultima che degli strumenti di tipo societario, mirino ad ottenere, per sé stessi e al contempo per la Società, significativi vantaggi, come il conseguimento di ingenti profitti, o la conquista di posizioni di rilievo sul mercato.

Inoltre, al fine di scongiurare l'infiltrazione di soggetti affiliati alle organizzazioni criminali delineate nell'art. 416 bis, si osservano le cautele nella selezione delle risorse umane già evidenziate nei paragrafi precedenti e, in particolare, il soggetto selezionato è tenuto a redigere una dichiarazione volta a rendere edotto l'ente circa l'eventuale sussistenza di precedenti sentenze di condanne, anche non passate in giudicato, per delitti di mafia o delitti associativi in genere.

Al di là dei principi sopra menzionati, è opportuno ricordare che i delitti associativi si perfezionano attraverso la sussistenza di un "patto" - un vincolo stabile che "unisce" almeno tre persone, nell'ambito di un'organizzazione dotata di un minimo di struttura - finalizzato all'esecuzione di un programma riferito ad una serie indeterminata di fatti delittuosi.

Orbene, è chiaro che qualsiasi Ente dotato di una stabile struttura organizzativa - e “geneticamente lecito” - può essere considerato in astratto una possibile piattaforma connettiva nell’ambito della quale (almeno) tre soggetti che ricoprono posizioni apicali nell’organigramma dell’ente realizzano una pluralità indeterminata di delitti-scopo (o reati-satellite) nell’interesse di quest’ultima.

Ciò premesso, con specifico riferimento alla realizzazione dei delitti-scopo contenuti nel presente Modello, valgono le regole precauzionali e i principi di comportamento e di attuazione delle regole decisionali contenuti nelle singole Sezioni in cui tale Modello è suddiviso.

Per tutti gli altri delitti-scopo, non è ovviamente realistico contemplare in questa sede regole precauzionali ad hoc, specificamente ritagliate sull’attuale organizzazione, per una serie indeterminata di fatti illeciti.

L’attenzione peraltro dovrebbe essere posta soprattutto con riguardo al Vertice Aziendale e ai soggetti in posizione apicale.

Sebbene, infatti, non si possa escludere in astratto che un’associazione per delinquere possa trovare la sua genesi ai livelli “più bassi” dell’organizzazione aziendale, è certamente più difficile che in tale seconda ipotesi i reati-fine siano realizzati nell’interesse o a vantaggio della Società (si pensi, ad esempio, alle frodi fiscali o, più in generale, ai reati tributari, attualmente non inseriti fra i reati-presupposto per i quali valgono quindi queste considerazioni).

Rispetto all’eventualità che, anche in concorso con soggetti esterni all’ente, possa radicarsi in ambito aziendale una associazione per delinquere, l’unica “contromisura” non può che consistere nella pronta rilevazione e nell’interruzione del vincolo associativo, con conseguente immediata sostituzione dei soggetti coinvolti.

Da ciò discende la necessità di monitorare l’operatività dell’ente sì da cogliere con prontezza eventuali sintomi di anomalia, quali, ad esempio, la realizzazione di attività che fuoriescano dall’alveo della normale amministrazione e gestione, produttive di effetti marcatamente e obiettivamente ingiustificati, con riferimento al valore economico dell’operazione (in termini di costi o ricavi).

Alla luce di quanto sin qui osservato, si ritiene pertanto che, per la prevenzione delle ipotesi delittuose legate alla criminalità organizzata, sia fondamentale il funzionamento del sistema di controllo interno e, conseguentemente, del meccanismo delle segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza di eventi che possano risultare anomali nell’ambito della gestione ordinaria dell’ente.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ODV

Nell'ambito della prevenzione dei reati di cui all'art. 24-ter D. Lgs. n. 231/2001, all'OdV spetta, non solo valutare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale fine, ma anche vigilare sull'effettivo rispetto delle regole predisposte per farvi fronte.

Tale attività di monitoraggio e verifica prevede controlli specifici e/o a campione sul rispetto delle procedure interne. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

Si richiama tutto quanto indicato a tale scopo nelle Parti precedentemente dedicate, evidenziando, in particolare, l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione allo svolgimento dell'attività di impresa.

10. Standard di controllo in relazione ai reati di razzismo e xenofobia (art. 25 – terdecies d.lgs. n. 231/2001)

La presente sezione individua i reati correlati al razzismo e alla xenofobia e le cosiddette “aree di rischio” ad essi correlate, specificando i principi comportamentali ed i principi procedurali specifici. Dall'analisi è emerso per APOLF un rischio di commissione di tale tipologia di reato basso data la natura delle attività svolte.

Si fornisce, tuttavia per completezza, una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25-terdecies del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti in astratto per l'Agenzia anche se di dubbia concreta configurabilità.

RAZZISMO E XENOFOBIA

Il delitto di “Razzismo e xenofobia” è stato introdotto nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del Decreto 231, all'articolo l'art. 25-terdecies, dalla Legge n. 167 del 20 novembre 2017, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017”, promulgata il 27 novembre 2017 ed entrata in vigore il 12 dicembre 2017. L'art. 5 comma 2 della Legge n.167 del 20 novembre 2017 riporta:

“Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-duodecies è inserito il seguente:
«Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia).

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”».

Il testo dell'articolo 3, comma 3-bis, della legge n. 654/1975 (“Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1975, n.337, riporta:

“3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.”.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale (i “Destinatari”) sono i dirigenti (i “Soggetti apicali”) ed i Dipendenti e Collaboratori Interni ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività a rischio di cui al paragrafo successivo.

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale:

- erogazione di contenuti formativi;
- donazioni, liberalità o sponsorizzazioni.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di

prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati previsti dall'articolo 25-terdecies del Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Interni, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività interna, nonché a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna volta alla sicurezza (organizzativa, logica e fisica) dei sistemi elettronici e dei dati gestiti tramite i sistemi stessi;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Interni, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25 terdecies del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione, viene in rilievo il sistema di controllo di cui l'ente è dotato nell'ambito di ciascuna area, che consente di identificare, in caso di violazione del Modello o di commissione (anche in forma tentata) di un reato-presupposto, gli eventuali responsabili, nonché di intervenire prontamente per impedire il protrarsi della situazione di illiceità.

Erogazione di contenuti formativi

Al fine di scongiurare la commissione del reato in questione, i destinatari del Modello devono osservare i principi di uguaglianza, imparzialità, dignità e rispetto, nonché le norme stabilite con riferimento ai rapporti da tenere con gli allievi e con i destinatari nell'ambito dei progetti di formazione espressamente previsti e richiamati nel Codice etico e di comportamento adottato da APOLF e nel seguito riportati:

UGUAGLIANZA: “Particolare attenzione è riservata al principio di eguaglianza per tutte le tipologie di Utenza a prescindere da sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche”, in conformità agli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione, nonché alla normativa antidiscriminatoria di cui al D.Lgs. n. 215/2003 (parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e al D.Lgs. n. 216/2003 (parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro).

IMPARZIALITA' E CORRETTEZZA: "L'Utente ha diritto ad un trattamento imparziale nelle diverse situazioni che si presentano, secondo criteri di obiettività ed equità", in coerenza con i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

DIGNITA' E RISPETTO: “APOLF intende rispettare le disposizioni nazionali e internazionali in materia di occupazione ed è contraria ad ogni forma di lavoro irregolare. APOLF contrasta e respinge, tanto in fase di selezione e assunzione del personale o contrattualizzazione degli esterni, quanto nella gestione del rapporto di lavoro, qualunque forma di discriminazione fondata sul sesso, sulla religione, sull'età, sulla razza, sulla condizione sociale, sulla nazionalità dei candidati o dei dipendenti/collaboratori, garantendo pari opportunità e attivandosi al fine della rimozione di eventuali ostacoli alla effettiva realizzazione di tale situazione”, in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 1, 20, 21; al D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità); al D.Lgs. n. 81/2008 (tutela della dignità e integrità psicofisica nei luoghi di lavoro).

RAPPORTI CON GLI ALLIEVI E DESTINATARI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI FORMAZIONE: “nel rapporto con gli allievi e destinatari dei progetti di formazione i dipendenti e i collaboratori sono tenuti alla massima correttezza, nella consapevolezza che, nei progetti di formazione, proprio gli allievi sono i primi, fondamentali stakeholders dell'Agenzia. I docenti devono mantenere in ogni occasione un atteggiamento professionale ineccepibile, evitando di instaurare rapporti che possano nuocere al risultato educativo. Non sono ritenuti accettabili, qualunque siano le circostanze, episodi di intolleranza, discriminazione e razzismo”, in coerenza con l'art. 604-bis c.p.

(propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa); l'art. 604-ter c.p. (aggravante dell'odio razziale); la Legge n. 654/1975 (ratifica della Convenzione di New York contro la discriminazione razziale); la Legge n. 205/1993 (Legge Mancino - Misure contro discriminazione e violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali).

Donazioni, liberalità o sponsorizzazioni

Con riferimento a questa specifica area di rischio si rimanda a quanto già esposto nella:

- sezione 2.3 "Gestione omaggistica" della parte specifica "Reati contro la pubblica amministrazione" del presente Modello 231;
- paragrafo 5.9 "Regali" del Codice etico e di condotta di APOLF

Ciò premesso, con specifico riferimento alla realizzazione dei delitti-scopo contenuti nel presente Modello, valgono le regole precauzionali e i principi di comportamento e di attuazione delle regole decisionali contenuti nelle singole Sezioni in cui tale Modello è suddiviso.

Per tutti gli altri delitti-scopo, non è ovviamente realistico contemplare in questa sede regole precauzionali ad hoc, specificamente ritagliate sull'attuale organizzazione, per una serie indeterminata di fatti illeciti.

Alla luce di quanto sin qui osservato, si ritiene pertanto che, per la prevenzione delle ipotesi delittuose legate al reato di razzismo e xenofobia, sia fondamentale il funzionamento del sistema di controllo interno e, conseguentemente, del meccanismo delle segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza di eventi che possano risultare anomali nell'ambito della gestione ordinaria dell'ente.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

Si richiama tutto quanto indicato a tale scopo nelle Parti precedentemente dedicate, evidenziando, in particolare, l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione allo svolgimento dell'attività di impresa. Inoltre l'OdV si doterà di un Regolamento interno aggiornato.

11. Standard di controllo in relazione ai reati tributari (art. 25 – *quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001)

Ai sensi dell'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001, un ente può andare incontro a responsabilità amministrativa dipendente da reato, qualora vengano commessi determinati reati tributari. Ciò solo nel caso in cui l'illecito sia compiuto, nell'interesse dell'ente, da amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. In relazione a questi ultimi, inoltre, la responsabilità dell'ente consegue solo qualora venga dimostrato che il fatto non si sarebbe realizzato se i soggetti responsabili avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica.

Il d.lgs. del 29 giugno 2004 n. 87 interviene sul sistema sanzionatorio tributario, introducendo la definizione di crediti inesistenti e crediti spettanti.

La presente sezione individua i reati tributari e le cosiddette “aree di rischio” ad essi correlate, specificando i principi comportamentali ed i principi procedurali specifici.

Si fornisce, nel seguito una descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti in astratto per l'Agenzia.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. N. 74/2000)

Il reato di cui all'art. 2 commi 1, 2 e 2-bis del D. Lgs. n. 74/2000, si realizza con la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. N. 74/2000)

Il reato si realizza con la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. N. 74/2000)

Il reato si realizza con la condotta di chi, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente: · l'imposta evasa è superiore ad euro 100.000,00; · l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione – anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti - è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore ad euro 2 milioni. La responsabilità dell'ente risulta limitata ai fatti di dichiarazione infedele commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transnazionali e diretti ad evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni (rif. comma 1-bis all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231 del 2001 introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D. Lgs. n. 75/2020).

OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. N. 74/2000)

Il reato si realizza con la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore ad euro cinquantamila. Il comma 1-bis punisce la condotta di chi non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto di imposta. La responsabilità dell'ente risulta limitata ai fatti di omessa dichiarazione commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transnazionali e diretti ad evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni (rif. comma 1-bis all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231 del 2001 introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D. Lgs. n. 75/2020).

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. N. 74/2000)

Il reato di cui all'art. 8 comma 1, 2 e 2-bis D.Lgs n. 74/2000 si realizza con la condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. N. 74/2000)

Il reato di cui all'art. 10 D.Lgs N. 74/2000 si realizza con la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. *ARTICOLO ABROGATO e sostituito art 101 D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173* (testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali), *COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200*

INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000)

Il reato si realizza con la condotta di chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. La responsabilità dell'ente risulta limitata ai fatti di indebita compensazione commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transnazionali e diretti ad evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni (rif. comma 1-bis all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231 del 2001 introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. n. 75/2020). *ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173* (testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali), *COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200*

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. N. 74/2000)

Il reato di cui all'art. 11 comma 1 e 2 D.Lgs. n. 74/2000, che si realizza con la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ovvero, costituito dalla condotta di chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. *ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173*, (testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali), *COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200*.

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-*quinqesdecies* d.lgs. n. 231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i Destinatari del presente Modello dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate risultato di un'analisi preliminare.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale (i “Destinatari”) sono i dirigenti (i “Soggetti apicali”) ed i Dipendenti e Collaboratori Interni ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività a rischio di cui al paragrafo successivo.

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale:

- gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (e.g., Provincia, Città Metropolitana, Regione, Unione Europea), per il conseguimento di finanziamenti a vario titolo;
- Gestione del finanziamento conseguito in termini di modalità di utilizzo dello stesso rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione;
- Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.);
- Falsificazione di documenti informatici relativi, ad esempio, a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società;
- Gestione degli acquisti dei fattori produttivi, pubblicità, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari legati ad operazioni che hanno rilevanza fiscale;
- Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es. Trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate);

- Gestione della contabilità generale e delle scritture contabili, con particolare riferimento alle attività di: (a) rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici; (b) corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito; (d) gestione amministrativa e contabile dei cespiti; (f) gestione amministrativa delle commesse; (g) gestione amministrativa e contabile del magazzino; (h) accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
- Gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo di Bilancio;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie;
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico, di Rendiconto Finanziario e di Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
- Gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari e Iva;
- Gestione del personale dipendente;
- Gestione delle donazioni, liberalità o sponsorizzazioni.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

APOLF promuove una cultura improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati previsti dall'articolo 25-*quinqesdecies* del Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Interni, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività interna, nonché a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna volta alla sicurezza (organizzativa, logica e fisica) dei sistemi elettronici e dei dati gestiti tramite i sistemi stessi;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Interni, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25-*quindiesdecies* del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Con maggior dettaglio si riportano nel seguito specifici comportamenti vietati correlati ai reati tributari:

- fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società. ;
- predisporre o comunicare dati alterati, lacunosi o falsi riguardo la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati o informazioni richieste dalla normativa vigente;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società nell'ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per

- determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
 - porre in essere azioni che siano, anche solo indirettamente, volte all'ottenimento di un credito ovvero di un risparmio d'imposta in assenza dei requisiti normativi;
 - porre in essere comportamenti che impediscano o ostacolino mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo;
 - esporre nelle comunicazioni sociali fatti non rispondenti al vero e non occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie di APOLF.

In via generale ai destinatari del presente Modello è richiesto quanto segue:

- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- per le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie garantire la definizione di una causale espressa e la documentazione e registrazione in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare premurarsi di non lasciare

incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora ci si allontanano dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione, viene in rilievo il sistema di controllo di cui l'ente è dotato nell'ambito di ciascuna area, che consente di identificare, in caso di violazione del Modello o di commissione (anche in forma tentata) di un reato-presupposto, gli eventuali responsabili, nonché di intervenire prontamente per impedire il protrarsi della situazione di illiceità.

Donazioni, liberalità o sponsorizzazioni

Con riferimento a questa specifica area di rischio si rimanda a quanto già esposto nella:

- sezione 2.3 “Gestione omaggistica” della parte specifica “Reati contro la pubblica amministrazione” del presente Modello 231;
- paragrafo 5.9 “Regali” del Codice etico e di condotta di APOLF.

La materia è connessa ai reati contro la PA di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001, nonché ai delitti di corruzione e induzione indebita di cui agli artt. 318, 319, 319-quater, 321 c.p..

Finanza dispositiva

Con riferimento a questa specifica area di rischio si rimanda a quanto già esposto nella sezione 2.1 “Finanza dispositiva” della parte specifica “Reati contro la pubblica amministrazione” del presente Modello 231.

L'area è collegata ai reati contro la PA di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001, nonché ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001, che rinvia agli artt. 493-ter e 640-ter c.p..

Acquisti di beni e servizi

Con riferimento a questa specifica area di rischio si rimanda a quanto già esposto nella sezione 2.6 “Acquisti beni e servizi” della parte specifica “Reati contro la pubblica amministrazione del presente Modello 231.

L'area è collegata ai reati contro la PA di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001, nonché ai reati di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. (ove applicabile).

Formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo

Con riferimento ai reati tributari correlati a questa specifica area di rischio l'Agenzia garantisce:

- l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili in conformità agli artt. 2423–2435-bis c.c. e ai principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità OIC;
- la conformità del bilancio ai principi contabili applicabili, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ai sensi degli artt. 2214–2220 c.c.;
- definisce le attività di verifica del rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e del reporting finanziario;
- la raccolta tempestiva dei dati e delle informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione del responsabile amministrativo e la loro elaborazione da parte dei soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio;
- garantisce l'archiviazione e la conservazione di tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio a cura della Direzione Amministrativa, in conformità agli obblighi di conservazione previsti dall'art. 2220 c.c. e dall'art. 39 DPR 633/1972;
- effettua un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate;
- si accerta che il calcolo delle imposte prima dell'invio e l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte dirette e indirette, ai sensi del DPR 600/1973 e del DPR 633/1972, sia effettuato da risorse dotati di adeguate competenze in materia fiscale e verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;
- predispone e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente sottoposto alle verifiche dell'organo di controllo;
- garantisce che tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società siano chiari, completi e rappresentino in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, in conformità all'art. 2423, comma 2, c.c.;

- si accerta che i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili OIC di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- si accerta che la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema;
- consegna la bozza di bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti dall'art. 2429 c.c.;
- rileva tempestivamente eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori comunicandoli al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, precisandone natura, termini, origine e portata, ai sensi dell'art. 2391 c.c.

Ciò premesso, con specifico riferimento alla realizzazione dei delitti-scopo contenuti nel presente Modello, valgono le regole precauzionali e i principi di comportamento e di attuazione delle regole decisionali contenuti nelle singole Sezioni in cui tale Modello è suddiviso.

Per tutti gli altri delitti-scopo, non è ovviamente realistico contemplare in questa sede regole precauzionali ad hoc, specificamente ritagliate sull'attuale organizzazione, per una serie indeterminata di fatti illeciti.

Alla luce di quanto sin qui osservato, si ritiene pertanto che, per la prevenzione delle ipotesi delittuose legate ai reati tributari, sia fondamentale il funzionamento del sistema di controllo interno e, conseguentemente, del meccanismo delle segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza di eventi che possano risultare anomali nell'ambito della gestione ordinaria dell'ente.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

Nell'ambito della prevenzione dei reati di cui all'art 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, all'OdV spetta, non solo valutare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale fine, ma anche vigilare sull'effettivo rispetto delle regole predisposte per farvi fronte.

Tale attività di monitoraggio e verifica prevede controlli specifici e/o a campione sul rispetto delle procedure interne. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

Si richiama tutto quanto indicato a tale scopo nelle Parti precedentemente dedicate, evidenziando, in particolare, l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione allo svolgimento dell'attività di impresa.

12. Standard di controllo in relazione ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25–octies, D.Lgs. n. 231/2001)

La presente sezione individua i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e le cosiddette “aree di rischio” ad essi correlate, specificando i principi comportamentali ed i principi procedurali specifici. Dall'analisi è emerso per APOLF un rischio di commissione di tale tipologia di reato basso data la natura delle attività svolte.

Si fornisce, tuttavia per completezza, una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25–octies del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti in astratto per l'Agenzia anche se di dubbia concreta configurabilità.

Art. 493-ter c.p. (“*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”) incrimina la condotta di chi – con la finalità di trarne un profitto – utilizza, non essendone titolare, carte di pagamento o ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, nella definizione che abbiamo appena analizzato. La medesima disposizione punisce altresì chi falsifica o altera gli strumenti di pagamento già citati, oppure possiede, cede o acquisisce strumenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché gli ordini di pagamento prodotti con essi. Tra le condotte si può certamente ricondurre la manipolazione dei POS o l'impiego di carte prepagate rubate o l'utilizzo di app da parte di chi non ne sia titolare.

Art. 493-quater c.p. (“*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*”), introdotto nel codice penale proprio dal recente D.Lgs. n. 184/2021. Tale norma incrimina la produzione e varie condotte di “trasferimento” finalizzate a procurare per sé o per

altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, siano costruiti principalmente per commettere reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti. Tra le condotte incriminate vi è, ad esempio, quella di importazione di software destinati a realizzare truffe on-line.

Art. 640-ter comma c.p., per l'ipotesi aggravata della frode informatica che realizzi un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Pensiamo, ad esempio, alle frodi informatiche attuate tramite campagne di *phishing* che conducono ad operazioni di trasferimento di denaro.

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-*octies* del d.lgs. n. 231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i Destinatari del presente Modello dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate risultato di un'analisi preliminare.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale (i "Destinatari") sono i dirigenti (i "Soggetti apicali") ed i Dipendenti e Collaboratori Interni ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività a rischio di cui al paragrafo successivo.

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale:

- bonifici bancari: gestiti in maniera elettronica sono sottoposti alle procedure di controllo di cui illustrate nel paragrafo 2.1 "Finanza dispositiva" della parte specifica relativa ai rischi reato contro la pubblica amministrazione;
- assegni circolari e assegni bancari, di fatto non più utilizzati dall'Agenzia;
- carte di credito: strumento di pagamento residuale e in via di disapplicazione in quanto è, al momento, in vigore un'unica carta di credito direttamente gestita dal Direttore di APOLF.

Si ritiene comunque di segnalare che, in considerazione del fatto che raramente si utilizzano mezzi di pagamento diversi dai bonifici bancari, l'ipotesi di realizzazione di questa fattispecie di reato è remota e potrebbe realizzarsi solo nel caso di un utilizzo indebito della stessa per acquisire beni e servizi a favore dell'Agenzia.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati previsti dall'articolo 25-*octies* del Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Interni, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività interna, nonché a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna volta alla sicurezza (organizzativa, logica e fisica) dei sistemi elettronici e dei dati gestiti tramite i sistemi stessi;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Interni, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *octies*, 1 del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Il sistema di controllo relativo alle attività sensibili si basa sui seguenti principi generali di controllo:

- separazione dei compiti all'interno del processo;
- tracciabilità degli atti;
- formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività per conto o a supporto di APOLF, prevedendo nei

contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati con il Codice etico.

In generale, è assolutamente vietato:

- utilizzare per l'acquisto di beni o servizi o comunque possedere carte di credito o altre carte di pagamento di cui non si è titolari;
- falsificare o alterare carte o altri strumenti di pagamento.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione, viene in rilievo il sistema di controllo di cui l'ente è dotato nell'ambito di ciascuna area, che consente di identificare, in caso di violazione del Modello o di commissione (anche in forma tentata) di un reato-presupposto, gli eventuali responsabili, nonché di intervenire prontamente per impedire il protrarsi della situazione di illiceità.

Finanza dispositiva

Con riferimento a questa specifica area di rischio si rimanda a quanto già esposto nella sezione 2.1 "Finanza dispositiva" della parte specifica "Reati contro la pubblica amministrazione" del presente Modello 231.

Con specifico riferimento alla realizzazione dei delitti-scopo contenuti nel presente Modello, valgono le regole precauzionali e i principi di comportamento e di attuazione delle regole decisionali contenuti nelle singole Sezioni in cui tale Modello è suddiviso. Per tutti gli altri delitti-scopo, non è ovviamente realistico contemplare in questa sede regole precauzionali ad hoc, specificamente ritagliate sull'attuale organizzazione, per una serie indeterminata di fatti illeciti.

Alla luce di quanto sin qui osservato, si ritiene pertanto che, per la prevenzione delle ipotesi delittuose legate al reato in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, sia fondamentale il funzionamento del sistema di controllo interno e, conseguentemente, del meccanismo delle segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza di eventi che possano risultare anomali nell'ambito della gestione ordinaria dell'ente.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

Nell'ambito della prevenzione dei reati di cui all'art 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001, all'OdV spetta non solo valutare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale fine, ma anche vigilare sull'effettivo rispetto delle regole predisposte per farvi fronte.

Tale attività di monitoraggio e verifica prevede controlli specifici e/o a campione sul rispetto delle procedure interne. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

Si richiama tutto quanto indicato a tale scopo nelle Parti precedentemente dedicate, evidenziando, in particolare, l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione allo svolgimento dell'attività di impresa.

13. Standard di controllo in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis)

I principali reati presupposto sono relativi ai reati di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale (i "Destinatari") sono i dirigenti (i "Soggetti apicali") ed i Dipendenti e Collaboratori Interni ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività sensibili di cui al paragrafo successivo.

Attività sensibili

Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, APOLF riconosce che le attività svolte nei laboratori didattici comportano la manipolazione, la preparazione e la somministrazione di alimenti e che tali

processi devono essere gestiti in conformità ai regolamenti europei in materia di igiene e sicurezza alimentare, alla legge n. 283/1962 e al D.Lgs. n. 193/2007.

Data la natura delle attività di APOLF, i processi sensibili sono quelli relativi alla presentazione dell'attività formativa di orientamento e di lavoro, nonché la produzione di prodotti per uso didattico.

Principi generali di comportamento e di attuazione

APOLF adotta il modello in modo tale da assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici nascenti dalla normativa nazionale ed europea con riguardo a:

- rispetto dei requisiti nella fornitura di informazioni sugli alimenti;
- attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;
- attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, alla possibilità di ricostruire e di seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
- attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzata a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle loro confezioni in tutte le fasi della filiera;
- procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;
- attività di valutazione e di gestione del rischio, frutto di adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
- periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello adottato.

Principi procedurali specifici

APOLF ha adottato e mantiene costantemente aggiornato il Manuale di Autocontrollo per l'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), documento che descrive le linee guida e le misure messe in atto per limitare tutti i pericoli connessi alla produzione degli alimenti, assicurarne la salubrità e garantire che siano sicuri al momento del consumo.

Il Manuale è applicato alle attività di formazione professionale del settore ristorazione distinte in:

- Attività di supporto, tutte le attività che riguardano la gestione delle risorse umane (formazione del personale) e strutturali (sanificazione, manutenzione, rifiuti e scarti, infestanti);

- Attività primarie, le attività che interessano direttamente i prodotti alimentari (come l'approvvigionamento, la conservazione, lo stoccaggio);
- Attività di gestione, le attività che interessano la documentazione aziendale o di provenienza esterna inerente all'autocontrollo igienico-sanitario, le verifiche periodiche, la tracciabilità delle merci alimentari (rintracciabilità a monte, presenza di allergeni).

Per ciascuna delle descritte attività sono poi in uso specifiche e dettagliate procedure, che costituiscono parte integrante del Manuale di Autocontrollo per l'HACCP.

L'HACCP è un sistema di gestione della sicurezza alimentare che si concentra sulla prevenzione dei rischi di contaminazione durante la preparazione e la conservazione degli alimenti. Esso è disciplinato dal Regolamento CE 852/2004, applicato in Italia tramite il D.Lgs. n. 193/2007.

In base a queste disposizioni, ogni attività del settore alimentare deve adottare un piano di autocontrollo HACCP: un documento che descrive le procedure necessarie a garantire la salubrità degli alimenti attraverso il monitoraggio dei punti critici di controllo.

In questo contesto, APOLF ribadisce l'obbligo per tutto il personale coinvolto di attenersi scrupolosamente al Manuale HACCP, di garantire la tracciabilità delle materie prime, di mantenere condizioni igieniche adeguate e di segnalare tempestivamente eventuali non conformità. La gestione delle derrate, la conservazione degli alimenti, la sanificazione degli ambienti e la compilazione dei registri devono essere svolte con rigore, evitando qualsiasi alterazione o omissione di dati. Il Responsabile HACCP, formalmente nominato, assicura l'aggiornamento del sistema, la formazione periodica del personale e la verifica costante delle procedure, mentre l'Organismo di Vigilanza riceve flussi informativi regolari relativi agli audit interni, alle non conformità rilevanti e agli esiti delle ispezioni delle autorità competenti.

I processi sono inoltre monitorati attraverso audit interni ed esterni per il mantenimento della certificazione in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Particolare attenzione è posta inoltre alla gestione degli omaggi, soprattutto in relazione ai prodotti realizzati dagli allievi nei laboratori scolastici.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

Nell'ambito della prevenzione dei reati di cui all'art 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001, all'OdV spetta, non solo valutare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale fine, ma anche vigilare sull'effettivo rispetto delle regole predisposte per farvi fronte.

Tale attività di monitoraggio e verifica prevede controlli specifici e/o a campione sul rispetto delle procedure interne. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

14. Standard di controllo in relazione ai delitti in violazione del diritto d'autore

Compie i reati previsti della legge sul diritto d'autore:

- 1) chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- 2) chi compie una qualunque delle violazioni previste dall'art. 171 della legge sul diritto d'autore su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore ed alla reputazione dell'autore;
- 3) chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- 4) chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- 5) chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- 6) chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di diritto d'autore.

Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale (i “Destinatari”) sono i dirigenti (i “Soggetti apicali”) ed i Dipendenti e Collaboratori Interni ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nei processi sensibili di cui al paragrafo successivo.

Processi sensibili

Può presentarsi l’occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- utilizzo dei dispositivi informatici;
- copia e riproduzione di materiale didattici.

Principi di comportamento e attuazione

Per salvaguardarsi dall’incorrere in queste tipologie di reato, APOLF ha in essere specifiche regole che normano l’attività di fotocopiatura nel rispetto dei diritti di autore.

Al fine di evitare l’installazione di software pirata sono presenti specifiche regole, all’interno del regolamento per l’utilizzo dei sistemi informativi, dove le operazioni di installazione del software devono avvenire a seguito di verifica di compatibilità e autorizzazione.

Ogni utente è responsabile civilmente e penalmente del corretto uso delle risorse informatiche, dei servizi/programmi ai quali ha accesso e dei propri dati. Gli strumenti informatici affidati a ciascuno sono strumenti di lavoro e non possono essere usati per scopi personali, tanto meno illeciti.

Al personale che opera per l’Agenzia, è vietato installare autonomamente programmi informatici o applicativi, oltre quelli autorizzati, in quanto sussiste il pericolo di portare virus informatici o di alterare la stabilità delle applicazioni. L’inosservanza di questa disposizione, oltre al rischio di danneggiamenti del sistema per incompatibilità con il software esistente, può esporre l’Agenzia e l’ente ospitante le sedi della medesima a gravi responsabilità civili e penali in caso di violazione della normativa a tutela dei diritti d’autore sul software (D. lgs. n. 518/92 sulla tutela giuridica del software e L. n. 248/2000 “Nuove norme di tutela del diritto d’autore” e D.Lgs. n. 231/01 art. 15 novies riguardante la responsabilità amministrativa degli enti in materia di violazione del diritto d’autore) che impone la presenza nel sistema di software dotato di licenza o comunque libero e quindi non protetto dal diritto d’autore.

È proibito installare ed utilizzare programmi commerciali senza disporre delle opportune licenze d’uso.

L'utilizzo di programmi installati sui computer deve rispettare i termini delle stesse licenze d'uso. Per l'uso dei programmi di dominio pubblico e per la riproduzione di tutte le fonti (libri, articoli, immagini, suoni), è necessario conformarsi ai diritti d'autore ad esse associati.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

Nell'ambito della prevenzione dei reati di cui ex art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/2001, all'OdV spetta non solo valutare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale fine, ma anche vigilare sull'effettivo rispetto delle regole predisposte per farvi fronte.

Tale attività di monitoraggio e verifica prevede controlli specifici e/o a campione sul rispetto delle procedure interne. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

15. Valutazione del rischio reato - Analisi del rischio

La gestione del rischio è l'insieme di attività, metodologie e risorse coordinate per guidare e tenere sotto controllo un'organizzazione in riferimento ai rischi aziendali.

La valutazione del rischio-reato adottata dall'ente è strutturata secondo criteri oggettivi, verificabili e coerenti con i principi sanciti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, nonché con le Linee Guida delle principali associazioni di categoria. L'obiettivo è assicurare un processo di risk assessment idoneo a individuare le aree di esposizione ai reati presupposto e a definire protocolli di prevenzione proporzionati alla natura e all'intensità dei rischi rilevati.

La gestione del rischio si fonda su un approccio sistematico e documentato, volto a:

- identificare i reati presupposto astrattamente configurabili nelle attività dell'ente;
- analizzare i processi sensibili e le modalità operative con cui tali reati potrebbero essere realizzati;
- valutare la probabilità e l'impatto della loro eventuale commissione;
- determinare l'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo esistenti;
- definire, ove necessario, protocolli ulteriori idonei a prevenire la commissione dei reati.

Il processo è condotto dall'ente con il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza, che esercita un ruolo di supervisione metodologica e di verifica della coerenza dei risultati.

Nel caso specifico del Modello si tratta del rischio di commissione reati presupposto indicati dal D.Lgs n. 231/2001. Ad ogni singolo reato vengono assegnati il grado di gravità, il tasso di frequenza e il valore dell'impatto.

I rischi di reato con valore 0 sono considerati accettabili e quindi non richiedono protocolli di prevenzione.

Il calcolo del valore del grado di rischio (V) si effettua moltiplicando la Gravità (A), per il Tasso di frequenza (B), per l'Impatto (C), $V=A \times B \times C$. Il rischio residuo viene calcolato dividendo il rischio con il valore di efficacia dei controlli previsti. Di conseguenza si ottengono i seguenti valori:

- I rischi reato con valore complessivo ≤ 1 sono considerati dall'OdV accettabili e quindi non richiedono protocolli di prevenzione o successivi riesami di accettabilità;
- I rischi reato con valore complessivo >1 e ≤ 2 vengono riesaminati dall'OdV per definirne o meno l'accettabilità;
- I rischi reato con valore complessivo >2 richiedono adeguati protocolli di prevenzione.

Valutazione della gravità del reato

La gravità esprime l'intensità delle conseguenze sanzionatorie che l'ente e i suoi apicali potrebbero subire in caso di commissione del reato. La classificazione si basa su criteri oggettivi, quali l'entità delle pene pecuniarie e delle pene interdittive previste dalla legge.

Il grado di gravità assegnato ad ogni reato è stimato in base ai criteri riportati nella seguente tabella:

Gravità	Valutazione	Valore
reato che, se commesso, può provocare conseguenze giudiziarie gravi per APOLF ed i suoi Amministratori: - condanna a pene pecuniarie superiori a 5.000 € - condanna a pene afflittive superiori a 12 mesi	Alto	3
reato che, se commesso, può provocare conseguenze giudiziarie di media gravità per APOLF e suoi Amministratori: - condanna a pene pecuniarie comprese tra 2.000 € e 5.000 € - condanna a pene afflittive comprese tra 3 mesi e 12 mesi	Medio	2

reato che, se commesso, può provocare conseguenze giudiziarie lievi per APOLF ed i suoi Amministratori: - condanna a pene pecuniarie inferiori a 2.000 € - condanna a pene afflittive inferiori a 3 mesi	Basso	1
--	-------	---

Valutazione della probabilità che il reato sia commesso.

La frequenza misura la probabilità che il reato possa verificarsi, sulla base dell'esperienza dell'ente, della natura dei processi e dei dati storici disponibili.

APOLF, in base ai parametri oggettivi e all'esperienza dei componenti dell'OdV, assegna ad ogni reato il tasso di frequenza riportato nella seguente tabella.

Tasso di frequenza	Valutazione	Valore
reato con alta probabilità di verificarsi ($50\% > p \leq 100\%$ [4 volte ogni 3 anni])	Alto	3
reato con media probabilità di verificarsi ($10\% > p \leq 50\%$ [da 2 a 4 volte ogni 3 anni])	Medio	2
reato con bassa probabilità di verificarsi ($1\% > p \leq 10\%$ [non più di 1 volta ogni 3 anni])	Basso	1
reato con probabilità nulla di verificarsi ($p \leq 1\%$ [meno di 1 volta ogni 3 anni])	Nulla	0

Valutazione dell'impatto del reato commesso.

L'impatto rappresenta le conseguenze organizzative, operative e reputazionali che il reato potrebbe determinare sull'ente, quali interruzione del servizio, perdita di accreditamenti o finanziamenti.

APOLF, in base ai parametri oggettivi e all'esperienza dei componenti dell'OdV, assegna ad ogni reato la valutazione di impatto riportato nella seguente tabella.

Impatto	Valutazione	Valore
reato che, se commesso, può provocare conseguenze gravi per le attività	Alto	3

aziendali (interruzione del servizio, perdita degli accreditamenti, perdita dei finanziamenti, destituzione degli Organi Dirigenti)		
reato che, se commesso, può provocare conseguenze di media gravità per le attività aziendali (sospensione del servizio, sospensione degli accreditamenti, sospensione dei finanziamenti, sospensione degli Organi Dirigenti)	Medio	2
reato che, se commesso, può provocare conseguenze lievi per le attività aziendali (continuità del servizio, continuità degli accreditamenti, continuità dei finanziamenti, continuità degli Organi Dirigenti)	Basso	1

Valutazione dell'efficacia dei protocolli di controllo

Per tutti i rischi reato complessivi precedentemente calcolati e considerati non accettabili (valore finale >2 e necessità di adottare protocolli / misure), APOLF deve mettere in atto opportuni protocolli di controllo, il cui effetto viene valutato in base ai parametri oggettivi e all'esperienza dell'OdV, come riportato nella seguente tabella.

I protocolli di prevenzione agiscono sulla frequenza di commissione del reato e non sulla sua gravità ed impatto. L'effetto dei protocolli di prevenzione viene valutato dividendo il valore numerico complessivo del rischio (E) precedentemente calcolato per il grado di protezione sopra indicata.

Efficacia controlli	Valutazione	Valore
Protocollo altamente efficace, che riduce di 10 volte lo specifico livello di rischio reato. Attribuita quando esiste segregazione delle funzioni; sono presenti controlli automatici e tracciati; vi è supervisione costante di revisori o autorità; le procedure sono consolidate e applicate in modo uniforme.	Alto	10
Protocollo ragionevolmente efficace, che riduce di 5 volte lo specifico livello di rischio reato. Attribuita quando i controlli sono formalizzati e applicati, ma non integralmente automatizzati; esiste un rischio residuo fisiologico legato all'operatività.	Medio	5

Protocollo mediamente efficace, che riduce di 2 volte lo specifico livello di rischio reato. Attribuita quanto i controlli sono presenti ma non pienamente strutturati; manca segregazione completa delle funzioni.	Basso	2
Protocollo che non è in grado di ridurre lo specifico livello di rischio reato. Attribuita quando non esistono controlli specifici; il processo non è regolato da procedure formali.	Nulla	1

Reati contro la Pubblica Amministrazione

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)	3	1	3	9	5	1,8
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)	3	1	3	9	5	1,8
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)	2	1	3	6	5	1,2
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	2	1	3	6	5	1,2
Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	2	1	2	4	5	0,8
Concussione (artt. 317 c.p.)	3	1	2	6	5	1,2

Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319-bis c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	3	1	2	6	5	1,2
Turbata libertà del procedimento di scelta del fornitore (art. 353-bis c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Peculato (art. 314 co. 1 c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)	3	1	2	6	5	1,2

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	3	1	2	6	5	1,2

Reati societari e tributari

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	2	1	3	6	10	0,6
False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.)	2	1	2	4	10	0,4
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	2	1	2	4	10	0,4
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	2	1	1	2	10	0,2
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	2	1	1	2	10	0,2
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2629 c.c.)	2	1	1	2	10	0,2
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	2	1	1	2	10	0,2

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	3	1	1	3	10	0,3
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	3	1	1	3	10	0,3
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	3	1	1	3	10	0,3
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	2	1	1	2	10	0,2
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]	3	2	1	6	10	0,6
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).	3	1	2	6	10	0,6
Legge 27 maggio 2015, n. 69 Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio	3	1	2	6	10	0,6
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	3	1	3	9		
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	3	1	3	9		
Emissione di fatture o altri documenti	3	1	3	9		

per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)						
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	3	1	3	9		
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)	3	1	2	6		
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]	3	1	2	6		
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]	3	1	2	6		
Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]	3	1	2	6		

Reati informatici e tutela dati personali

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	3	3	1	9	5	1,8
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e	2	1	1	2	2	1

altri mezzi atti all' di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)						
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 - quinquies c.p.)	2	1	1	2	5	0,4
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni o informazioni telematiche (art. 619-quater c.p.)	2	1	1	2	5	0,4
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere	2	1	1	2	2	1

un sistema informatico o telematico (art. 635 – quater-1 c.p.)						
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 - quinquies c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Estorsione (art. 629 c.p.)	3	1	2	6	5	1,2

Reati in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro e antinfortunistiche

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	3	0	2	0	5	0
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).	3	1	2	6	5	1,2

Reati di utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
I reati per utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di	3	0	2	0	10	0

soggiorno o con permesso scaduto, introdotti con il D.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, richiamati dall'art. 25 duodecies del D.lgs. n. 231/01 ed applicabili alle di attività, sono quelli previsti dall'art. 22 comma 12 bis del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"						
--	--	--	--	--	--	--

Razzismo e xenofobia

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incitamento a commettere o commissione di atti di discriminazione, violenza o provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall'identità sessuale della vittima, salvo che il fatto costituisca più grave reato. (art. 3, comma 1 Legge n. 654/1975)	3	0	2	0	10	0
Propaganda ovvero istigazione e incitamento, commessi in modo che	3	0	2	0	10	0

derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. (art. 3, comma 3 bis Legge n. 654/1975).						
--	--	--	--	--	--	--

Reati contro l'industria e il commercio

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	3	0	2	0		0
Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513-bis c.p.)	3	0	2	0		0
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	3	0	2	0		0
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	3	0	2	0		0
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	3	1	2	6	10	0,6
Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci (art. 517 c.p.)	3	0	2	0		0
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	3	0	2	0		0

Contraffazione di indicazioni geografiche o determinazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	3	0	2	0		0
--	---	---	---	---	--	---

Reati ambientali

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	3	0	2	0		
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	3	0	2	0		
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)	3	0	2	0		
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)	3	0	2	0		
Importazione, esportazione, detenzione ed utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione	3	0	2	0		

o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (Art. 1, 2, 3, 3-bis, 6 L. n. 150/1992)						
Scarico illegale di acque reflue industriali (Art. 137 D.Lgs n. 152/2006)	3	0	2	0		
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 D.Lgs n. 152/2006)	3	1	2	6	5	1,2
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (Art. 257 D.Lgs n. 152/2006)	3	0	2	0		
Violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D.Lgs n. 152/2006)	3	1	2	6	5	1,2
Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 D.Lgs n. 152/2006)	3	0	2	0		
Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (Art. 452- quaterdecies c.p.)	3	0	2	0		
False indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti, inserimento di dati falsi nel Sistri o nelle schede cartacee (Art. 260-bis	3	0	2	0		

D.Lgs n. 152/2006)						
Inquinamento doloso o colposo provocato da navi (Artt. 8 e 9 D.Lgs n. 202/2007)	3	0	2	0		
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 52-quaterdecies c.p.)	3	0	2	0		
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, L.n. 549/1993);	3	0	2	0		
abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis	3	0	2	0		
abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter)	3	0	2	0		
combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis)	3	0	2	0		
aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis)	3	0	2	0		
impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)	3	0	2	0		

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

	Gra	Frequ	Imp	Valutazione	Efficacia	Rischio
--	-----	-------	-----	-------------	-----------	---------

	vi- tà	enza	atto	Rischio	protocolli/ controlli	Residuo
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)	3	0	2	0	5	0
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater, c.p.)	3	0	2	0	5	0
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di un valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, c.p.)	3	0	2	0	5	0

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

	Gra- vi- tà	Frequ- enza	Imp- atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Ricettazione (art. 648 c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	3	1	2	6	5	1,2
Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	3	1	2	6	5	1,2

Delitti di criminalità organizzata

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)	3	0	2	0		
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis)	3	0	2	0		
Scambio elettorale di tipo mafioso (art. 615-ter c.p.)	3	0	2	0		
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)	3	0	2	0		
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR n. 309/1990)	3	0	2	0		
Delitti commessi per agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 41.bis c.p. (L n..203/1991)	3	0	2	0		
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra, di esplosivi, di armi clandestine (art. 407 c.p.)	3	0	2	0		

Delitti in violazione del diritto d'autore

	Gra	Frequ	Imp	Valutazione	Efficacia	Rischio
--	-----	-------	-----	-------------	-----------	---------

	vità	enza	atto	Rischio	protocolli/ controlli	Residuo
Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera di ingegno protetta (Art. 171, L. n. 633/1941)	3	0	2	0		
Reati di cui al punto precedente commessi su opera non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione (Art. 171, L. n. 633/1941, comma 3)	3	0	2	0		
Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore (Art. 171-bis, L. n. 633/1941)	3	0	2	0		
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione del contenuto di una banca dati... (Art. 171-bis, L. n. 633/1941, comma 2)	3	0	2	0		
Abusiva duplicazione e riproduzione di opere d'ingegno (testi, foto, video, audio) protette dal diritto d'autore, di opere scientifico e didattiche; riproduzione e diffusione abusiva di oltre 50 copie di opere tutelate dal diritto d'autore; immissione in un sistema di reti telematiche di opere d'ingegno protette dal diritto	3	1	2	6	5	1,2

d'autore (Art. 171-ter, L. n. 633/1941)						
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno (Art. 171-septies, L. n. 633/1941)	3	0	2	0		
Fraudolenta installazione e utilizzo per uso pubblico di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive (Art. 171-octies, L. n. 633/1941)	3	0	2	0		

Delitti in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	3	0	2	0		

Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater, D.Lgs n. 231/2001)	3	0	2	0		0 - Non configur abile

Pratiche di mutilazione di organi genitali femminili

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (Art. 25-quater, D.Lgs n. 231/2001)	3	0	2	0		0 - Non configurabile

Contrabbando

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs n.231/2001)	3	0	2	0		0 - Non configurabile

Reati transnazionali

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Reati transnazionali (L.n. 146/2006)	3	0	2	0		0 - Non configurabile

Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

	Gra	Frequ	Imp	Valutazione	Efficacia	Rischio
--	-----	-------	-----	-------------	-----------	---------

	vità	enza	atto	Rischio	protocolli/ controlli	Residuo
Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs n. 231/2001)	3	0	2	0		0 - Non configurabile

Delitti contro il patrimonio culturale

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs n. 231/2001)	3	0	2	0		0 - Non configurabile

Reati di frode in competizione sportiva, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Reati di frode in competizione sportiva, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs n. 231/2001)	3	0	2	0		0 - Non configurabile

Delitti e illeciti finanziari introdotti nel regolamento mercati come allegato V, nel quadro della revisione della normativa finanziaria conseguente all'emanazione della legge comunitaria 2004

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs n. 231/2001)	3	0	2	0		0 - Non configur abile

Delitti contro gli animali

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D.Lgs n. 231/2001)	3	0	2	0		0 - Non configur abile

Reati in materia di violazione ed all'elusione delle misure restrittive dell'Unione Europea

	Gra vità	Frequ enza	Imp atto	Valutazione Rischio	Efficacia protocolli/ controlli	Rischio Residuo
Reati in materia di violazione ed all'elusione delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25 - octies.2, D.Lgs n. 231/2001)	3	0	2	0		0 - Non configur abile

VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Il presente modello prevede un sistema dinamico di monitoraggio del rischio reato, finalizzato a garantire l'idoneità e l'efficacia continua dei protocolli di controllo ex art. 7, D.Lgs. n. 231/2001, in linea con le Linee Guida Confindustria.

Nell'ambito della prevenzione dei reati del D. Lgs. n. 231/2001, all'OdV spetta non solo valutare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale fine, ma anche vigilare sull'effettivo rispetto delle regole predisposte per farvi fronte.

Tale attività di monitoraggio e verifica prevede controlli specifici e/o a campione sul rispetto delle procedure e delle misure previste nella presente Parte Speciale. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

Il monitoraggio continuo garantisce l'adeguatezza del Modello e nell'annualità 2026 sono stati organizzati momenti formativi destinati sia ai dipendenti che ai collaboratori esterni in ordine ai contenuti del Modello.

Il presente Modello Organizzativo Parte Speciale ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2001, n. 231 è stato formalmente adottato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di APOLF con delibera del 22.06.2026